

# RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

574.

### SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CARLO GIOVANARDI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

### INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> .....	III-VII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	1-58

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	1	<b>Risultato della votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza</b> .....	2
<b>Votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza</b> .....	1	Presidente .....	2
<b>Preavviso di votazioni elettroniche</b> .....	1	<b>Trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5402</b> .....	6
<i>(La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,10)</i> .....	2	<b>Proposte di legge: Rappresentanze sindacali (A.C. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451) (Seguito della discussione del testo unificato)</b>	6

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; misto: misto; misto-UDEUR-Unione democratica per l'Europa: misto-UDEUR; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa: misto-RIPE; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.**

	PAG.		PAG.
<i>(Esame articolo 6 – A.C. 136)</i> .....	7	<b>Proposta di legge costituzionale: Giusto processo</b> <i>(approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato)</i> (A.C. 5735) e abbinata (A.C. 5359-5370-5377-5443-5475-5696) e proposta di legge costituzionale: Elezione diretta presidente giunta regionale <i>(approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato)</i> (A.C. 5389-5473-5500-5567-5587-5623) (Seguito della discussione congiunta) .....	22
Presidente .....	7	<i>(Ripresa discussione congiunta sulle linee generali – A.C. 5735 e 5389)</i> .....	22
Acierno Alberto (misto-UDEUR) .....	17	Presidente .....	22
Cavaliere Enrico (LNIP) .....	8	Borrometi Antonio (PD-U) .....	30
Cordoni Elena Emma (DS-U) .....	13	Bruno Donato (FI) .....	33
Gardiol Giorgio (misto-verdi-U) .....	18	Di Bisceglie Antonio (DS-U) .....	28
Gasparri Maurizio (AN) .....	16	Galati Giuseppe (misto-CCD) .....	45
Gasperoni Pietro (DS-U), <i>Relatore per la maggioranza</i> .....	11	Marino Giovanni (AN) .....	22
Giordano Francesco (misto-RC-PRO) .....	9	Parenti Tiziana (misto-SDI) .....	25
Grimaldi Tullio (comunista) .....	15	Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U) .	46
Innocenti Renzo (DS-U), <i>Presidente della XI Commissione</i> .....	14	Pisapia Giuliano (misto) .....	38
Lombardi Giancarlo (PD-U) .....	12	Saponara Michele (FI) .....	35
Malavenda Mara (misto) .....	16	Urbani Giuliano (FI) .....	42
Pace Carlo (AN) .....	8, 10, 12	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5735 e 5389)</i> .....	50
Pisanu Beppe (FI) .....	7	Presidente .....	50
Roscia Daniele (LNIP) .....	10	Maccanico Antonio, <i>Ministro per le riforme istituzionali</i> .....	50
Vito Elio (FI) .....	14	Soda Antonio (DS-U), <i>Relatore</i> .....	50
Viviani Luigi, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	12	<b>Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo</b> .....	52
<i>(Esame articolo 7 – A.C. 136)</i> .....	18	Presidente .....	52
Presidente .....	18	Marinacci Nicandro (misto-CCD) .....	52
Benedetti Valentini Domenico (AN) .....	18	Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U) .	52
Gasperoni Pietro (DS-U), <i>Relatore per la maggioranza</i> .....	18	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> .	53
Viviani Luigi, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	18	<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	53
<i>(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13,05)</i> .....	19	<b>Organizzazione dei tempi di esame degli argomenti inseriti in calendario</b> .....	54
Presidente .....	19	<b>Votazioni elettroniche</b> (Schema) .... <i>Votazioni I-IX</i>	
<b>Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea</b> .....	19		
<b>Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo</b> ....	21		
Presidente .....	21		
Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U) .	21		
<b>Su un lutto del deputato Carlo Carli</b> .....	21		
Presidente .....	21		
<i>(La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 15,05)</i> .....	21		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

## RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**La seduta comincia alle 9,5.**

*La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.*

**Missioni.**

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentuno.

**Votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza.**

PRESIDENTE ricorda che il gruppo de I Democratici-l'Ulivo, non risultando rappresentato nell'Ufficio di Presidenza, ha chiesto che si proceda all'elezione di un Segretario di Presidenza.

Ricorda altresì che le operazioni di scrutinio saranno effettuate dai deputati Segretari.

Avverte che ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Risulterà eletto il deputato che, appartenendo al gruppo parlamentare de I Democratici-l'Ulivo, otterrà il maggior numero di voti.

Indice la votazione per schede.

*(Segue la votazione).*

Dichiara chiusa la votazione ed invita i deputati Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

**Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Sospende la seduta fino alle 11,10.

**La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**Risultato della votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza.**

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza:

Presenti e votanti .....	397
Astenuti .....	0

Hanno ottenuto voti i deputati: Testa 247; Veltri 7; Piscitello 5.

Voti dispersi .....	15
Schede bianche .....	99
Schede nulle .....	24

Proclama eletto Segretario di Presidenza il deputato Lucio Testa.

**Trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5402.**

*La Camera approva il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, già approvato dalla XII Commissione del Senato, n. 5402.*

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Rappresentanze sindacali (136 ed abbinata).**

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso è stato, da ultimo, approvato l'articolo 5.

Passa pertanto all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BEPPE PISANU, parlando sull'ordine dei lavori, ribadisce l'irriducibile contrarietà del gruppo di forza Italia alle forme di « sindacalizzazione coatta » contenute nel provvedimento, del quale chiede di rinviare l'esame ad altra seduta, al fine di consentire una riflessione sui suoi deleteri effetti.

CARLO PACE dichiara di condividere le osservazioni del deputato Pisanu.

*Dopo un intervento contrario del deputato Giordano, la Camera, con votazione elettronica senza registrazione di nomi, respinge la proposta del deputato Pisanu di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.*

DANIELE ROSCIA contesta al Presidente di non avergli dato la parola per esprimere la sua adesione alla proposta formulata dal deputato Pisanu e sottolinea che l'articolo 6 rischia di minare le fondamenta della piccola e media impresa.

PIETRO GASPERONI, *Relatore per la maggioranza*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 6.40 e 6.41 della Commissione; esprime parere favorevole sull'emendamento Strambi 6.34; invita al ritiro degli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5, nonché del testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno; invita altresì al ritiro degli identici emendamenti Lombardi 6.2 e Acierno 6.7 ed esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, si associa, accettando gli emendamenti 6.40 e 6.41 della Commissione.

GIANCARLO LOMBARDI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1, interamente soppressivo dell'articolo 6.

CARLO PACE dichiara voto favorevole sugli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5.

ELENA EMMA CORDONI rileva che l'articolo 6 non estende l'ambito delle libertà sindacali, ma garantisce l'unità di intenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali e delle rappresentanze a livello aziendale.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*, parlando sull'ordine dei lavori, chiede l'accantonamento dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

*Dopo un intervento contrario del deputato Vito ed uno favorevole del deputato Grimaldi, la Camera, con votazione elettronica senza registrazione di nomi, approva la proposta formulata dal deputato Innocenti.*

MAURIZIO GASPARRI, parlando sull'ordine dei lavori, fa presente che l'opposizione sarà « costretta » a far mancare il numero legale a causa dell'arroganza dimostrata dalla maggioranza.

MARA MALAVENDA rileva che il provvedimento in esame celebra il « trionfo della concertazione », privando i lavoratori della titolarità di diritti fondamentali.

ALBERTO ACIERNO osserva che il testo in esame, « partorito » da una maggioranza che non esiste più in Parlamento, penalizza le piccole e medie imprese; chiede pertanto al Presidente di fare in modo che non si proceda ulteriormente nell'esame del provvedimento.

GIORGIO GARDIOL rileva che il provvedimento in esame garantisce fondamentali ambiti di democrazia in favore dei lavoratori.

PRESIDENTE avverte che il gruppo di alleanza nazionale ha chiesto la votazione nominale e dispone il controllo delle tessere di votazione (*I deputati Segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PIETRO GASPERONI, *Relatore per la maggioranza*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.10 della Commissione; invita al ritiro del testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno, degli identici emendamenti Fratta Pasini 7.1, Paolo Colombo 7.2 e Bastianoni 7.4, nonché dell'emendamento Acierno 7.3. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, si associa, accettando l'emendamento 7.10 della Commissione.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, nel dichiarare la volontà di fare propri gli emendamenti che fossero eventualmente ritirati, chiede che il controllo delle tessere di votazione sia effettuato con uguale diligenza in tutti i settori dell'emiclo.

PRESIDENTE fa presente che i Segretari di Presidenza stanno effettuando controlli in tutti i settori dell'aula.

Indice la votazione nominale elettronica sul testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno.

*(Segue la votazione).*

Avverte che la Camera non è in numero legale per deliberare; rinvia la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13,5.**

PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.

### **Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE comunica la modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea predisposta nella odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo (*vedi resoconto stenografico pag. 19*).

### **Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.**

ALFONSO PECORARO SCANIO sottolinea l'opportunità che l'Assemblea esamini, possibilmente nei giorni centrali della prossima settimana, il disegno di legge recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e le abbinare proposte di legge.

Sollecita altresì la risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato.

PRESIDENTE prende atto della richiesta formulata dal deputato Pecoraro Scanio ed assicura che interesserà il Governo per la risposta al richiamato documento di sindacato ispettivo.

### **Su un lutto del deputato Carlo Carli.**

PRESIDENTE rinnova, anche a nome dell'Assemblea, le espressioni della partecipazione al dolore del deputato Carlo Carli, colpito da un grave lutto: la perdita della moglie.

Sospende la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 15,5.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**Seguito della discussione congiunta della proposta di legge costituzionale S. 3619-3623-3630-3638-3665: Giusto processo (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (5735 ed abbinata) e della proposta di legge costituzionale: Elezione diretta Presidente Giunta regionale (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata dal Senato) (5389 ed abbinata).**

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione congiunta sulle linee generali.

GIOVANNI MARINO osserva che l'incompletezza dell'impianto accusatorio del codice di procedura penale ed il suo stravolgimento determinato, in particolare, dalle sentenze della Corte costituzionale rendono necessario inserire in Costituzione taluni principi di civiltà giuridica: sottolinea, in particolare, l'importanza del contraddittorio nella formazione della prova.

Dichiara quindi che il gruppo di alleanza nazionale condivide la proposta di legge costituzionale sul « giusto processo ».

TIZIANA PARENTI ritiene che la pur limitata garanzia offerta dall'inserimento in Costituzione del principio del « giusto processo » rischi di essere vanificata dall'assenza di alcune condizioni fondamentali, tra le quali segnala la mancanza di un « diritto penale minimo »; esprime inoltre perplessità su alcune parti del testo unificato di modifica dell'articolo 111 della Costituzione, che definisce un « piccolo prodotto », condivisibile negli obiettivi ma migliorabile nei contenuti.

ANTONIO DI BISCEGLIE sottolinea la caratterizzazione federalista del testo unificato delle proposte di legge costituzio-

nale che sancisce l'autonomia statutaria regionale in ordine a forma di governo e sistema elettorale e dispone transitoriamente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale; esso avvia un opportuno processo di redistribuzione dei poteri sulla base del principio di sussidiarietà istituzionale.

ANTONIO BORROMETI, pur evidenziando alcuni limiti del testo unificato di modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ritiene che esso rappresenti comunque un significativo passo in avanti in direzione di un « giusto processo » fondato sull'effettivo contraddittorio tra le parti; preannuncia pertanto voto favorevole.

DONATO BRUNO, premesso che il Polo per le libertà auspica la sollecita approvazione del testo unificato di modifica dell'articolo 111 della Costituzione che, pur « perfettibile », sancisce il fondamentale principio del contraddittorio e presenta il carattere di « ragionevolezza » tipico delle norme costituzionali, rileva che il soddisfacente « compromesso » raggiunto tra le forze politiche in vista del « giusto processo » rappresenta una vittoria del diritto, dei cittadini e della stessa magistratura.

MICHELE SAPONARA, premesso che sulla « costituzionalizzazione » del « giusto processo » si è registrata una convergenza molto ampia tra le forze politiche, sottolinea le ragioni per le quali si rende necessario inserire in Costituzione principi come quelli della parità delle parti e del contraddittorio, che rappresentano importanti acquisizioni del sistema giurisdizionale e dell'ordinamento processuale.

GIULIANO PISAPIA, premesso che i recenti interventi « paralegislativi » della Corte costituzionale sono stati resi possibili dalla mancata previsione di principi costituzionali in materia di « giusto processo », rileva che l'impianto della proposta di modifica, pur accoglibile con « soddisfazione », avrebbe dovuto essere più

« sobrio » ed « asciutto », privilegiando, in particolare, l'effettività del diritto alla difesa.

GIULIANO URBANI esprime un giudizio positivo sulla proposta di modifica costituzionale concernente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, pur rilevando che la concreta efficacia della nuova normativa potrà prodursi soltanto nella « cornice » di un'organica riforma dello Stato in senso federalista e nel contesto di un equilibrato rapporto tra statuti e forma di governo delle regioni.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Miraglia del Giudice, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

GIUSEPPE GALATI ritiene che il testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente della giunta regionale persegue opportunamente l'obiettivo di garantire la stabilità degli esecutivi, evitando « trasformismi » e « ribaltoni »: esprime per questo l'orientamento favorevole dei deputati del CCD.

ALFONSO PECORARO SCANIO giudica apprezzabile l'impianto federalista della proposta di legge costituzionale sull'elezione diretta del presidente della giunta regionale.

Sottolinea inoltre la necessità di « dare fiducia » alla proposta di legge costituzionale in materia di « giusto processo », pur evidenziando l'esigenza di conciliare le garanzie per i cittadini con il principio di legalità.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.

ANTONIO SODA, *Relatore*, rinuncia alla replica, riservandosi di intervenire nel prosieguo del dibattito.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per le riforme istituzionali*, nell'esprimere ap-

prezzamento per il dibattito svolto, che ritiene sintomo della ritrovata volontà di riprendere il cammino delle riforme, giudica « indispensabile » la proposta di integrazione dell'articolo 111 della Costituzione, che tuttavia non può ritenersi esaustiva; sottolinea, altresì, l'importanza del testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di autonomia statutaria delle regioni, che rappresenta il primo passo verso la riforma dello Stato in senso federalista.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo.**

NICANDRO MARINACCI sollecita la risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato e chiede chiarimenti al Governo circa la mancata ammissione di alcune emittenti televisive presso la sede del Ministero dell'ambiente, in cui era in corso una riunione avente ad oggetto la ripermimetrazione dell'area del Parco nazionale del Gargano.

ALFONSO PECORARO SCANIO sollecita la risposta a documenti di sindacato ispettivo da lui presentati.

PRESIDENTE interesserà il Governo.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 23 luglio 1999, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 53).

**La seduta termina alle 18.**

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**La seduta comincia alle 9,05.**

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*,  
legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Morgando, Rivera e Scoca sono in missione a decorrere dalla seduta odierna

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del regolamento (ore 9,07).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del regolamento.

Ricordo che il gruppo dei democratici-l'Ulivo, costituitosi dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, effettuata a norma del

comma 2, dell'articolo 5 del regolamento, non risultando rappresentato nell'Ufficio di Presidenza, ha chiesto che si proceda all'elezione di un segretario di Presidenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del regolamento, nel testo risultante dalle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 14 luglio scorso.

Ricordo inoltre che per questa elezione, facendo seguito al parere unanime espresso dalla Giunta per il regolamento il 30 settembre 1998, le operazioni di scrutinio saranno effettuate dai deputati segretari.

Avverto che ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo.

Risulterà eletto il deputato che, appartenendo al gruppo parlamentare dei democratici-l'Ulivo, otterrà il maggior numero di voti.

Le schede recanti più di un nominativo saranno considerate nulle.

Indico la votazione per schede.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, invito i deputati segretari a procedere alla chiama considerando che hanno chiesto di votare per primi i deputati questori.

Si proceda dunque alla chiama.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito i deputati segretari a procedere, nella sala dei ministri, allo spoglio delle schede.

**Preavviso di votazioni elettroniche**  
(ore 10,40).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di

preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 11,10.

**La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**Risultato della votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l'elezione di un segretario di Presidenza ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del regolamento:

Presenti e votanti ..... 397

Hanno ottenuto voti: Lucio Testa 247; Elio Veltri 7; Rino Piscitello 5.

Voti dispersi .....	15
Schede bianche .....	99
Schede nulle .....	24

Proclamo eletto segretario di Presidenza della Camera dei deputato il deputato Lucio Testa (*Applausi*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Deputati:*

Abaterusso Ernesto  
Abbate Michele  
Acciarini Maria Chiara  
Acierno Alberto  
Acquarone Lorenzo  
Agostini Mauro  
Albertini Giuseppe  
Alborghetti Diego  
Aleffi Giuseppe  
Alemanno Giovanni  
Aloi Fortunato  
Altea Angelo  
Alveti Giuseppe

Amato Giuseppe  
Amoruso Francesco Maria  
Angelici Vittorio  
Anghinoni Uber  
Aprea Valentina  
Aracu Sabatino  
Armani Pietro  
Armaroli Paolo  
Armosino Maria Teresa  
Attili Antonio  
Baiamonte Giacomo  
Ballaman Edouard  
Barbieri Roberto  
Barral Mario Lucio  
Bartolich Adria  
Bastianoni Stefano  
Battaglia Augusto  
Benedetti Valentini Domenico  
Benvenuto Giorgio  
Bergamo Alessandro  
Berruti Massimo Maria  
Berselli Filippo  
Bertucci Maurizio  
Bianchi Giovanni  
Bicocchi Giuseppe  
Bielli Valter  
Biricotti Anna Maria  
Boato Marco  
Boccia Antonio  
Boghetta Ugo  
Bolognesi Marida  
Bonato Francesco  
Bono Nicola  
Bordon Willer  
Borrometi Antonio  
Bosco Rinaldo  
Bova Domenico  
Bracco Fabrizio Felice  
Brancati Aldo  
Brunale Giovanni  
Brunetti Mario  
Bruno Eduardo  
Buglio Salvatore  
Buontempo Teodoro  
Butti Alessio  
Caccavari Rocco  
Calderisi Giuseppe  
Calzavara Fabio  
Cambursano Renato  
Camoirano Maura  
Campatelli Vassili

Cananzi Raffaele  
Cangemi Luca  
Caparini Davide  
Capitelli Piera  
Cappella Michele  
Carazzi Maria  
Carboni Francesco  
Carlesi Nicola  
Carotti Pietro  
Carrara Nuccio  
Caruano Giovanni  
Casilli Cosimo  
Casinelli Cesidio  
Castellani Giovanni  
Cavaliere Enrico  
Caveri Luciano  
Cennamo Aldo  
Cento Pier Paolo  
Ceremigna Enzo  
Cerulli Irelli Vincenzo  
Chiamparino Sergio  
Chiappori Giacomo  
Chiavacci Francesca  
Chiusoli Franco  
Ciani Fabio  
Ciapuscì Elena  
Cicu Salvatore  
Cimadoro Gabriele  
Colletti Lucio  
Colombo Furio  
Colombo Paolo  
Colosimo Elio  
Colucci Gaetano  
Contento Manlio  
Copercini Pierluigi  
Cordoni Elena Emma  
Corvino Michele  
Cossutta Maura  
Cuccu Paolo  
Cuscunà Nicolò Antonio  
D'Alia Salvatore  
Dalla Chiesa Nando  
Dalla Rosa Fiorenzo  
Dameri Silvana  
Danieli Franco  
De Benetti Lino  
Debiasio Calimani Luisa  
De Cesaris Walter  
Dedoni Antonina  
de Ghislanzoni Cardoli Giacomo  
Del Barone Giuseppe  
Delbono Emilio

Delfino Leone  
Dell'Elce Giovanni  
De Luca Anna Maria  
De Murtas Giovanni  
Deodato Giovanni Giulio  
De Piccoli Cesare  
De Simone Alberta  
Di Bisceglie Antonio  
Di Capua Fabio  
Di Comite Francesco  
Di Fonzo Giovanni  
Di Luca Alberto  
Di Nardo Aniello  
D'Ippolito Ida  
Di Rosa Roberto  
Di Stasi Giovanni  
Divella Giovanni  
Dozzo Gianpaolo  
Duca Eugenio  
Duilio Lino  
Dussin Luciano  
Faggiano Cosimo  
Fantozzi Augusto  
Faustinelli Roberto  
Fei Sandra  
Filocamo Giovanni  
Fino Francesco  
Finocchiaro Fidelbo Anna  
Fiori Publio  
Fioroni Giuseppe  
Floresta Ilario  
Follini Marco  
Fongaro Carlo  
Fontan Rolando  
Fontanini Pietro  
Formenti Francesco  
Foti Tommaso  
Franz Daniele  
Fratta Pasini Pieralfonso  
Fredda Angelo  
Frigato Gabriele  
Gaetani Rocco  
Gagliardi Alberto  
Galdelli Primo  
Galletti Paolo  
Gardioli Giorgio  
Gasparri Maurizio  
Gasperoni Pietro  
Gastaldi Luigi  
Gatto Mario  
Gazzilli Mario  
Giacalone Salvatore

Giacco Luigi  
Giannattasio Pietro  
Giannotti Vasco  
Giardiello Michele  
Giordano Francesco  
Giovine Umberto  
Gissi Andrea  
Giudice Gaspare  
Gnaga Simone  
Gramazio Domenico  
Grimaldi Tullio  
Guerra Mauro  
Guerzoni Roberto  
Guidi Antonio  
Iacobellis Ermanno  
Innocenti Renzo  
Izzo Domenico  
Izzo Francesca  
Ladu Salvatore  
Lamacchia Bonaventura  
La Malfa Giorgio  
Landolfi Mario  
Lavagnini Roberto  
Lembo Alberto  
Lenti Maria  
Lento Federico Guglielmo  
Leone Antonio  
Leoni Carlo  
Liotta Silvio  
Lo Jucco Domenico  
Lombardi Giancarlo  
Lo Presti Antonino  
Losurdo Stefano  
Lucà Mimmo  
Lucchese Francesco Paolo  
Lucidi Marcella  
Lumia Giuseppe  
Maggi Rocco  
Maiolo Tiziana  
Malagnino Ugo  
Malavenda Mara  
Malentacchi Giorgio  
Malgieri Gennaro  
Mammola Paolo  
Manca Paolo  
Mancina Claudia  
Mancuso Filippo  
Mantovano Alfredo  
Manzato Sergio  
Manzione Roberto  
Manzoni Valentino  
Marengo Lucio

Mariani Paola  
Marino Giovanni  
Marotta Raffaele  
Marras Giovanni  
Martinat Ugo  
Martino Antonio  
Marzano Antonio  
Maselli Domenico  
Masiero Mario  
Massidda Piergiorgio  
Mastroluca Francesco  
Matacena Amedeo  
Mazzocchi Antonio  
Melograni Piero  
Meloni Giovanni  
Menia Roberto  
Merlo Giorgio  
Merloni Francesco  
Messa Vittorio  
Michelangeli Mario  
Michelini Alberto  
Michielon Mauro  
Migliavacca Maurizio  
Migliori Riccardo  
Miraglia Del Giudice Nicola  
Molinari Giuseppe  
Monaco Francesco  
Montecchi Elena  
Moroni Rosanna  
Morselli Stefano  
Muzio Angelo  
Napoli Angela  
Nardini Maria Celeste  
Negri Luigi  
Neri Sebastiano  
Nesi Nerio  
Niccolini Gualberto  
Niedda Giuseppe  
Novelli Diego  
Olivieri Luigi  
Olivo Rosario  
Orlando Federico  
Ortolano Dario  
Pace Carlo  
Pace Giovanni  
Pagliarini Giancarlo  
Pagliuca Nicola  
Paissan Mauro  
Palma Paolo  
Palmizio Elio Massimo  
Palumbo Giuseppe  
Pampo Fedele

Panattoni Giorgio  
Paolone Benito  
Parenti Tiziana  
Paroli Adriano  
Pecoraro Scanio Alfonso  
Pecorella Gaetano  
Penna Renzo  
Pepe Antonio  
Pepe Mario  
Peruzza Paolo  
Petrella Giuseppe  
Pezzoli Mario  
Pezzoni Marco  
Piccolo Salvatore  
Pirovano Ettore  
Piscitello Rino  
Pistone Gabriella  
Pittino Domenico  
Piva Antonio  
Polenta Paolo  
Polizzi Rosario  
Pompili Massimo  
Possa Guido  
Pozza Tasca Elisa  
Prestigiacomo Stefania  
Procacci Annamaria  
Rabbito Gaetano  
Radice Roberto Maria  
Raffaldini Franco  
Rallo Michele  
Rava Lino  
Rebecchi Aldo  
Rebuffa Giorgio  
Repetto Alessandro  
Ricci Michele  
Riccio Eugenio  
Risari Gianni  
Riva Lamberto  
Rivolta Dario  
Rizza Antonietta  
Rizzi Cesare  
Rizzo Antonio  
Rizzo Marco  
Rogna Manassero di Costigliole Sergio  
Romani Paolo  
Roscia Daniele  
Rossi Edo  
Rossiello Giuseppe  
Rotundo Antonio  
Ruberti Antonio  
Rubino Alessandro  
Rubino Paolo

Ruffino Elvio  
Ruggeri Ruggero  
Ruzzante Piero  
Sabattini Sergio  
Saia Antonio  
Sales Isaia  
Salvati Michele  
Santandrea Daniela  
Saonara Giovanni  
Saponara Michele  
Saraca Gianfranco  
Saraceni Luigi  
Savarese Enzo  
Scalia Massimo  
Scaltritti Gianluigi  
Scantamburlo Dino  
Scarpa Bonazza Buora Paolo  
Schmid Sandro  
Sciacca Roberto  
Scrivani Osvaldo  
Sedioli Sauro  
Selva Gustavo  
Serafini Anna Maria  
Servodio Giuseppina  
Sestini Grazia  
Settimi Gino  
Sica Vincenzo  
Signorini Stefano  
Signorino Elsa  
Siniscalchi Vincenzo  
Soave Sergio  
Soda Antonio  
Solaroli Bruno  
Soriero Giuseppe  
Soro Antonello  
Spini Valdo  
Stanisci Rosa  
Stelluti Carlo  
Stradella Francesco  
Strambi Alfredo  
Susini Marco  
Taborelli Mario Alberto  
Tarditi Vittorio  
Targetti Ferdinando  
Tassone Mario  
Tattarini Flavio  
Terzi Silvestro  
Testa Lucio  
Tortoli Roberto  
Tosolini Renzo  
Trabattoni Sergio  
Tremaglia Mirko

Tremonti Giulio  
 Tuccillo Domenico  
 Turci Lanfranco  
 Urso Adolfo  
 Valetto Bitelli Maria Pia  
 Valpiana Tiziana  
 Vannoni Mauro  
 Vendola Nichi  
 Veneto Gaetano  
 Viale Eugenio  
 Vignali Adriano  
 Vigni Fabrizio  
 Villetti Roberto  
 Vitali Luigi  
 Vito Elio  
 Voglino Vittorio  
 Vozza Salvatore  
 Widmann Johann Georg  
 Zacchera Marco  
 Zagatti Alfredo  
 Zeller Karl

*Sono in missione:*

Angelini Giordano  
 Berlinguer Luigi  
 Bindi Rosy  
 Bressa Gianclaudio  
 Calzolaio Valerio  
 Cardinale Salvatore  
 Corleone Franco  
 D'Alema Massimo  
 D'Amico Natale  
 De Franciscis Ferdinando  
 Delfino Teresio  
 Dini Lamberto  
 Fabris Mauro  
 Fassino Piero  
 Jervolino Russo Rosa  
 Li Calzi Marianna  
 Maccanico Antonio  
 Mangiacavallo Antonino  
 Mattarella Sergio  
 Mattioli Gianni Francesco  
 Melandri Giovanna  
 Morgando Gianfranco  
 Ranieri Umberto  
 Rivera Giovanni  
 Scoca Maretta  
 Sinisi Giannicola  
 Treu Tiziano  
 Turco Livia

Vigneri Adriana  
 Visco Vincenzo  
 Vita Vincenzo Maria

**Trasferimento in sede legislativa  
 del disegno di legge n. 5402.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la XII Commissione permanente (Affari sociali), ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, del seguente disegno di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S. 3187 — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5402) (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5402.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Manziane; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451) (ore 11,12).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Man-

zione; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

Ricordo che nella seduta del 15 luglio scorso è proseguito l'esame degli articoli e sono stati approvati gli articoli fino al 5.

**(Esame dell'articolo 6 - A.C. 136)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 136 sezione 1*).

BEPPE PISANU. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo opposti, finora inutilmente, in Commissione e in aula, alle forme di sindacalizzazione coatta dei rapporti di lavoro contenute nel provvedimento al nostro esame. Le misure già votate hanno gettato nella più viva apprensione il popolo della piccola e piccolissima impresa italiana.

Quando si fa in modo che anche aziende con tre soli dipendenti ne abbiano uno titolare di diritti, di tutele e di permessi sindacali, è chiaro che si infligge un colpo grave alla forza lavoro complessiva di quella piccola impresa e si gettano le premesse di gravi turbative negli stessi rapporti personali ed umani nell'ambito della piccola e piccolissima azienda.

Con l'articolo 6 si passa ora ogni limite. Infatti, esso prevede che l'organizzazione sindacale che abbia firmato il contratto di categoria possa avere il suo rappresentante nell'azienda anche se questo non sia stato eletto democraticamente dai lavoratori. Si tratta di una norma che, innanzitutto, è in aperto contrasto con l'articolo 39 della Costituzione, che impone ai sindacati - come è noto - un ordinamento interno a base democratica,

ma è in contrasto anche con l'articolo 2 del provvedimento in esame, che stabilisce che i lavoratori di ciascuna azienda dovranno esprimere con il proprio voto i loro rappresentanti.

Inutile dire che l'articolo 6, se approvato, metterebbe in ginocchio la piccola e piccolissima impresa italiana. Ma è tutta la legge ad essere dominata da una impostazione, da una cultura politica e sindacale che confligge non soltanto con lo stesso dettato della Costituzione, ma anche con la reale evoluzione dei rapporti sociali e con le esigenze della modernizzazione del paese.

Mi rivolgo pacatamente ai colleghi della sinistra e li invito a considerare come, negli ultimi anni, questo Parlamento abbia prodotto una legislazione che attribuisce ai sindacati compiti e ruoli esclusivi accrescendone oltre misura il ruolo e il potere.

Cresce, in virtù di questa legislazione, il ruolo legale del sindacato, che spazia dalla contrattazione alla previdenza, perfino all'assistenza fiscale. Cresce il suo ruolo sociale e politico, ma non in virtù del consenso sociale che riceve, bensì in virtù della tutela e del potere che gli offre una legislazione connivente. Cresce il potere politico del sindacato, a scapito della sua stessa natura di libera associazione, ma cresce a tal punto da invadere i poteri del Parlamento, da farlo erigere, con i suoi veti, ad interlocutore insuperabile dello stesso Governo. È, colleghi, un potere abnorme, sempre più distaccato dalla realtà sociale del paese e, lo ripeto, in contrasto con le esigenze della modernità.

Questa legge, onorevoli colleghi, signor Presidente della Camera, questo stesso articolo 6 favorisce la contrattazione nazionale contro la contrattazione decentrata; colpisce la piccola e piccolissima impresa, ma salvaguarda la grande impresa; introduce ulteriori elementi di rigidità nel mercato del lavoro, perché burocratizza, invece di liberalizzare, i rapporti di lavoro; snatura, come vi ho già detto, la stessa fisionomia del sindacato, che è sempre meno libera associazione e sempre più...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pisanu. Colleghi, per cortesia, state disturbando.

BEPPE PISANU. ...e sempre più burocrazia protetta legislativamente.

Allora vi chiedo, colleghi, a chi giovi questo snaturamento del sindacato, a chi giovi la sua burocratizzazione, a chi giovi questa spinta smaccata e poderosa alla sindacalizzazione corporativa dei rapporti di lavoro, mentre tutti insieme ci accingiamo a pensare alla riforma dello Stato sociale ed a creare anche qui le condizioni della società aperta (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*) e della modernizzazione del paese.

Per queste ragioni — voi lo comprendete bene — siamo irriducibilmente contrari al provvedimento così come è configurato e ci sentiremmo obbligati, se la legge fosse approvata, a contrastarla con ogni mezzo nella società civile, ricorrendo, se necessario, al referendum (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*) e mobilitando non soltanto il popolo di 5 milioni di partite IVA, ma tutto il popolo nella sua più ampia accezione, perché quella che si pone qui è una fondamentale questione di libertà, quella questione di libertà che — come avete riconosciuto anche voi, nelle vostre più avvedute analisi post elettorali — ha reso persuasivo il messaggio del Polo presso gli elettori italiani.

Noi sappiamo bene, signor Presidente, perché abbiamo la mentalità di un'opposizione responsabile, che l'apertura di un confronto così decisivo tra datori di lavoro, da un lato, e lavoratori sindacalizzati, dall'altro — ma soprattutto pensionati —, aprirebbe nel paese un conflitto sociale e politico dalle conseguenze forse non del tutto prevedibili. Allora vi chiediamo, colleghi: prima che un conflitto di queste dimensioni, che finirebbe per assumere persino una valenza ideologica, possa scatenarsi, perché non ci fermiamo un momento a riflettere? Perché non vediamo di approfondire tutti insieme, responsabilmente, di fronte alle esigenze della società aperta e della modernizzazione, l'impatto che questo provvedimento avrebbe? Per-

ché non cerchiamo di creare tutti insieme le condizioni per ricondurre il sindacato nel suo alveo naturale, affinché continui ad occupare lo spazio che la Costituzione e le esigenze di una società progredita gli assegnano (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)? Vi chiediamo di riflettere, onorevoli colleghi.

Pertanto, signor Presidente della Camera, onorevoli colleghi, vi proponiamo di sospendere l'esame di questo provvedimento e di passare ad esaminare il punto successivo dell'ordine del giorno, al fine di consentire a tutti di riflettere pacatamente; in caso contrario, ci costringerete a porre la massima distanza possibile tra questo provvedimento e noi, tra noi e le decisioni sbagliate e pericolose che, a nostro parere, vi accingereste a prendere (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CCD*).

ENRICO CAVALIERE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. Signor Presidente, mi sembra che alle elezioni politiche del 1996 si fossero presentati tre poli. Il banco del Comitato dei nove ha nove posti a sedere, ma non mi sembra che vi sia alcun posto occupato dalla lega, un partito che i cittadini del nord hanno voluto rappresentato in Parlamento.

PRESIDENTE. Il suo è, quindi, un problema di « poltrone »: fate in modo di risolverlo.

ENRICO CAVALIERE. C'è gente che rappresenta una percentuale condominiale!

CARLO PACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, desidero esprimere il consenso del mio gruppo sugli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5, soppressivi dell'articolo 6.

Riteniamo che le condizioni in cui attualmente operano le imprese italiane siano di notevole rigidità. Pertanto, crediamo non sia il caso di accrescere ulteriormente vincoli ed obblighi che possono mutare quel clima di relazioni che finora, nel bene o nel male, ha consentito al paese di reggere con qualche affanno, ma senza palesi insuccessi, le dure prove cui è stato sottoposto da una politica fortemente deflattiva.

Ritengo che quanto è stato detto dall'onorevole Pisanu sul complesso dell'articolo 6 sia da condividere, anche se — lo dobbiamo ricordare — il danno è stato provocato al momento dell'approvazione dell'articolo 1, ma non è stato ancora completato visto che non ci siamo ancora espressi con il voto finale sul provvedimento.

Come ho detto, quanto ha affermato l'onorevole Pisanu deve essere condiviso anche perché l'originario impianto di tutela dei diritti dei lavoratori, che era stato disegnato alla fine del 1969 dal ministro Brodolini...

**PRESIDENTE.** Mi scusi se la interrompo, onorevole Pace. Credevo che intervenisse sulla questione posta dall'onorevole Pisanu, mentre lei, in realtà, sta intervenendo, legittimamente, sul merito dell'articolo 6.

Visto che devo prima risolvere la questione posta dall'onorevole Pisanu facendo esprimere l'Assemblea, le darò la parola, eventualmente, in un momento successivo.

**CARLO PACE.** Sta bene, signor Presidente, interverrò dopo che l'Assemblea avrà deliberato. Comunque annuncio che il mio gruppo è favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Pisanu.

**PRESIDENTE.** Colleghi, sulla richiesta dell'onorevole Pisanu di rinviare il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 136 ed abbinata, darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, ove ne venga fatta richiesta.

C'è qualcuno che chiede di parlare a favore?

C'è qualcuno che chiede di parlare contro?

**FRANCESCO GIORDANO.** Signor Presidente, chiedo di parlare contro.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO GIORDANO.** Signor Presidente, questo provvedimento è preparato, ma anche boicottato, da tantissimo tempo. Ed è boicottato in maniera sistematica perché introduce principi di democrazia elementari, che riguardano direttamente i lavoratori, che vengono considerati come cittadini soltanto sull'uscio di una fabbrica o nei pressi di un luogo di lavoro. Noi vogliamo qui rivendicare che i lavoratori sono cittadini anche all'interno di una fabbrica o di un luogo di lavoro!

Credo che non si possa più accettare il sistematico rinvio di questo provvedimento anche perché — diciamolo con estrema chiarezza — tale sistematico rinvio avviene perché in quest'aula si « presentificano » i poteri forti, con una presenza persino fastidiosa che determina una perdita di autonomia di quest'Assemblea. Fino a ieri, e forse anche fino a stamane, erano qui i rappresentanti della Confindustria che dai piani alti del Governo fino ai piani bassi, ad ogni singolo deputato, fanno valere le loro ragioni, che sono contrarie a questo provvedimento.

Onorevole Pisanu, altro che relazioni umane da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro! I lavoratori attendono questo provvedimento da tanti anni e ogni volta viene negata loro questa possibilità.

Nella fattispecie, signor Presidente, l'articolo 6 del provvedimento riguarda l'« agibilità » sindacale da parte dei lavoratori che si organizzano in libere associazioni sindacali. Oggi, questa libertà verrebbe semplicemente ratificata con la norma contenuta nell'articolo 6. Se, al contrario, dovesse passare un meccanismo che impedisce l'organizzazione e il godimento di diritti sindacali, noi ci troveremo di fronte ad un arretramento

netto dal punto di vista della cultura democratica e delle relazioni sindacali ed industriali.

Per questo motivo credo che debba essere respinto con forza il tentativo di rinviare l'esame di questo provvedimento di legge, e ripristinata l'autonomia del Parlamento italiano (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*)!

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo quindi passare al voto.

DANIELE ROSCIA. Presidente, avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. No! Avevo chiesto prima se ci fosse qualcuno che intendeva parlare a favore.

DANIELE ROSCIA. Presidente, avevo chiesto di parlare a favore!

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare la proposta formulata dall'onorevole Pisanu, dopo di che darò la parola ai colleghi che intendono intervenire nel merito del provvedimento. Darò per primo la parola all'onorevole Carlo Pace, al quale poc'anzi l'avevo tolta.

Colleghi, passiamo dunque alla votazione della proposta formulata dall'onorevole Pisanu di sospendere l'esame di questo provvedimento e di passare alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

DANIELE ROSCIA. Presidente, avevo chiesto di parlare a favore!

PRESIDENTE. Onorevole Roscia, glielo ripeto, avevo chiesto se c'era qualcuno che intendesse parlare a favore, ma nessuno ha risposto (*Commenti del deputato Roscia*). Dopo di che ho dato la parola all'oratore che ha chiesto di parlare contro.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, la proposta di rinviare il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 136 ed abbinate, formulata dall'onorevole Pisanu.

(È respinta)

Prego, onorevole Carlo Pace, ha facoltà di parlare.

CARLO PACE. Non vorrei mancare di riguardo all'onorevole Lombardi che, essendo presentatore dell'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo, ha forse diritto di parlare prima di me. Potrei quindi intervenire successivamente per concludere rapidamente quanto avevo iniziato a dire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Roscia. Ne ha facoltà.

DANIELE ROSCIA. Signor Presidente, vorrei chiederle di essere all'altezza del suo ruolo. Vi è stata una proposta di sospensione dell'esame del provvedimento. Lei ha giustamente detto che potevano intervenire un oratore contro e uno a favore di tale proposta. Ha poi consentito che si svolgesse l'intervento contrario alla sospensione, ma non ha concesso la parola a me che volevo parlare a favore, perché ha voluto sostenere chi era contrario.

Caro Presidente, se non è all'altezza del suo ruolo, le consiglierei di fare un corso quest'estate (*Commenti dei deputati dei gruppi democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*)! È inutile che vi agitate tanto!

PRESIDENTE. Farò il corso quest'estate!

DANIELE ROSCIA. Certo che lo dovrà fare, perché non è all'altezza del suo ruolo (*Commenti dei deputati dei gruppi democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popo-*

*lari e democratici-l'Ulivo*)! Ve lo ripeto e non ho paura delle vostre affermazioni; forse lo capisce prima di voi!

PRESIDENTE. Colleghi, non impaurite l'onorevole Roscia!

*Una voce dai banchi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo: Scemo!*

DANIELE ROSCIA. Scemo sarai tu!

Caro Presidente, intervengo ora perché prima non ne ho avuto la possibilità, anche se ormai la decisione è stata presa. Intervengo a titolo personale e non so se la mia posizione sia condivisa dalla maggioranza del mio gruppo. Dovrei dire che mi fa molto piacere che la votazione abbia avuto questo esito? In realtà, penso che l'esame di questo provvedimento dovrebbe essere sospeso, e non solamente a motivo di questo articolo: tutto il provvedimento dovrebbe essere respinto! Durante la discussione generale ero intervenuto a proposito dei principi enunciati nell'articolo 1 e avevo sostenuto un emendamento del collega Contento che presentava elementi che ritroviamo in questo articolo.

Qui non si sostiene solo la posizione della Confindustria, caro collega Giordano, ma si minano le fondamenta delle piccole e medie imprese e delle piccolissime imprese con meno di 15 dipendenti (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Si minano gli interessi delle associazioni datoriali delle piccole e medie imprese e gli interessi dell'economia di questa bistrattata Repubblica!

State attenti a quello che state facendo; non siete in linea con la posizione del vostro Premier. Voi sottolineate che la vostra maggioranza è diversa, ma allora, signori miei, dovete mandare a casa il vostro Premier che non è all'altezza di condurre l'indirizzo politico del Governo! Siate coerenti e considerate che anche esponenti della vostra maggioranza hanno presentato emendamenti soppressivi; non mi risulta che il collega Lombardi sia un leghista o un deputato di alleanza nazio-

nale, ma un imprenditore che conosce i problemi dell'economia, anche se certamente dalla parte datoriale.

Ritengo, comunque, che tali posizioni non siano univoche, anche se è evidente che rifondazione comunista non potrebbe non difendere i principi di questo progetto politico. Ma, amici del partito popolare e amici dei democratici di sinistra che cercate di imprimere un'evoluzione socialdemocratica, state attenti perché rischiate di minare questo percorso positivo! In particolare, bisogna bloccare questo progetto politico non solo non approvando l'articolo 6, ma rivedendo complessivamente la materia. Non si tratta solo di difendere i diritti dei lavoratori, in particolare di coloro che lavorano nelle piccole imprese, ma anche di difendere l'interesse generale del paese, dei lavoratori e dei datori di lavoro (*Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord per l'indipendenza della Padania, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

PIETRO GASPERONI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, invito l'onorevole Lombardi a ritirare i suoi emendamenti 6.1 e 6.2 e l'onorevole Acierno a ritirare i suoi emendamenti 6.5 e 6.7; invito, altresì, il relatore di minoranza, onorevole Alemanno, a ritirare il testo alternativo perché è pressoché identico al testo della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Malavenda 6.10 e sugli identici emendamenti Fratta Pasini 6.3 e Paolo Colombo 6.4. Il parere è ancora contrario sull'emendamento Malavenda 6.8, nonché sugli identici emendamenti Peretti 6.6 e Polizzi 6.33, mentre è ovviamente favorevole sugli emendamenti 6.40 e 6.41 della Commissione, nonché sull'emendamento Strambi 6.34.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Fratta Pasini 6.17 e Paolo Colombo 6.18, nonché sull'emendamento Malavenda 6.19, sugli identici emenda-

menti Paolo Colombo 6.22 e Fratta Pasini 6.23, sull'emendamento Cangemi 6.16, nonché sugli identici emendamenti Polizzi 6.35 e Peretti 6.36.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lombardi. Ne ha facoltà.

GIANCARLO LOMBARDI. Ho chiesto la parola dopo l'intervento del collega Pisanu, al quale si è aggiunto quello dell'onorevole Roscia. Sono presentatore di un emendamento volto a sopprimere l'articolo 6 per una serie di ragioni che sono molto tecniche. Quello in esame, infatti, è un provvedimento ricco di considerazioni tecniche e, come tale, opinabile su certe scelte compiute.

Non è vero che il provvedimento riguarda soltanto gli aspetti messi in evidenza...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non disturbate!

GIANCARLO LOMBARDI. ...dagli onorevoli Pisanu e Roscia. Non si tratta cioè, di un provvedimento che nasce in modo punitivo per le piccole aziende e non ritengo impedisca l'attività imprenditoriale delle aziende private, né di quelle pubbliche o di servizi. La delicatezza delle scelte che dobbiamo compiere sta nel fatto che è un provvedimento che nasce per rispondere ad alcune esigenze effettivamente esistenti, perlopiù non riguardanti il mondo dell'imprenditoria privata e neanche pubblica, ma le previsioni dell'articolo vengono ad introdurre nuovi

elementi normativi vincolanti ed appesantenti concernenti i rapporti sindacali nell'imprenditoria privata e pubblica.

Questo è il nodo. Per certi versi le scelte che dobbiamo fare, vanno sdrammatizzate ma per altro verso vanno ricondotte ad opzioni che, in altro momento, il Governo ha fatto proprie, quale quella della semplificazione. A mio modo di vedere, molte delle decisioni contenute nel provvedimento in esame non si collocano nella linea della semplificazione, ma in quella dell'appesantimento delle attività.

Questa è la ragione della mia proposta di soppressione dell'articolo 6. Desideravo peraltro esporre le differenze rispetto a valutazioni che, sinceramente, vanno molto al di là dell'articolo alla nostra attenzione e degli emendamenti che dobbiamo votare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Lacci e laccioli: questo — lo diceva Carli — è l'appesantimento. La dizione dell'articolo 6, così come formulata, è equivoca, perché, mentre per quanto riguarda i locali fa riferimento alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 300 del 1970, non è esplicito che lo stesso riferimento valga per quanto riguarda l'indizione di assemblee fuori dall'orario di lavoro.

Nella sostanza ricordiamoci che la dimensione spesso è qualità, che nelle piccole dimensioni c'è una qualità del rapporto tra datore di lavoro, che spesso è anche lavoratore, e lavoratore stesso di natura del tutto diversa. Rendiamoci conto che la forza del nostro sistema è costituita dalle piccole e medie imprese e che su tali imprese i lacci e i laccioli pesano ancor più che non sulle grandi, le quali dispongono di meccanismi, di uffici — anche legali e sindacali — adatti a sciogliere almeno alcuni di questi vincoli. Evitiamo che lacci e laccioli finiscano con lo strangolare l'imprenditoria minore.

Per questi motivi voterò a favore degli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cordoni. Ne ha facoltà.

**ELENA EMMA CORDONI.** Signor Presidente, stiamo per passare al voto sull'articolo 6. Debbo confessare che della discussione che ho ascoltato...

**PRESIDENTE.** Colleghi, per piacere!  
Onorevole Tuccillo, per cortesia!

Onorevole Pagliarini, per favore, sta parlando la collega Cordoni. Queste sono regole elementari.

**ELENA EMMA CORDONI.** Credo che difficilmente i colleghi abbiano capito il merito di ciò che stiamo discutendo e che voteremo; infatti, molti degli argomenti e delle tesi sostenute anche dall'onorevole Pisanu — le cui opinioni sicuramente rispetto — non si riferiscono all'articolo 6. Esso non aggiunge nulla alla normativa esistente per quanto concerne i diritti delle associazioni sindacali; spero ed auspico che, quando parla di libertà, l'onorevole Pisanu sia d'accordo sulla possibilità per i lavoratori di organizzarsi liberamente in associazioni sindacali e, quindi, sulla facoltà di riunirsi, di decidere i loro orientamenti (*Commenti del deputato Prestigiaco*) e di costruire le loro piattaforme. È questo l'oggetto dell'articolo 6, che non estende nulla rispetto alla normativa vigente.

Nell'articolo in esame, poi, si sottolinea con forza un argomento sul quale va ripristinata la verità. Il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di estendere la rappresentanza sindacale all'intero mondo del lavoro, ma assolutamente non interviene, non regolamenta per legge il modo in cui disciplinare i rapporti sindacali nelle piccole imprese. Se i colleghi avranno la pazienza di leggere il testo dell'articolo 1, sul quale abbiamo già votato e siamo già intervenuti, si renderanno conto che si lascia alla libera

contrattazione delle parti la definizione del modo di organizzarsi, dei permessi e di altre modalità, proprio perché la costruzione di un sistema che si tenga in equilibrio anche nelle piccole imprese ha rappresentato una delle preoccupazioni che hanno attraversato il lavoro di questi due anni.

Non ci siamo divisi, pertanto, fra chi è sensibile all'organizzazione delle piccole imprese e chi non lo è; abbiamo individuato forme e percorsi che garantiscono anche alle piccole imprese e ai lavoratori ivi impiegati un equilibrio.

Vorrei aggiungere che il provvedimento dovrebbe far piacere...

**PRESIDENTE.** Per cortesia, colleghi, è la quarta volta! Ma come bisogna fare!

**ELENA EMMA CORDONI.** ...a chi normalmente sottolinea che siamo di fronte ad un monopolio delle organizzazioni sindacali, che decidono a nome di tutti a prescindere dalla loro rappresentatività. Questo provvedimento opera una chiarificazione. Credo che tutti dovremmo essere contenti di costringere le organizzazioni sindacali (*Commenti del deputato Armani*) a verificare, ogni quattro anni, la loro rappresentatività nel mondo del lavoro. Abbiamo già visto nel pubblico impiego cosa ha significato far votare il mondo del lavoro; si è definito chi è rappresentativo e chi non lo è attraverso, appunto, gli iscritti e coloro che hanno partecipato al voto. La stessa operazione va fatta anche negli altri luoghi di lavoro; a quel punto discuteremo se i sindacati confederali siano rappresentativi o meno.

Credo che introdurre un elemento di democrazia sindacale sia nell'interesse di tutti, in modo che quando un'associazione firma i contratti o partecipa alla politica di concertazione si sappia a nome di chi parla e di chi firma gli accordi e i contratti stessi.

Se leggete l'articolo 6 insieme con altri articoli, vi rendete conto che si definisce in capo a chi spettano i diritti sindacali; con un altro articolo, che abbiamo già approvato, viene stabilito che tali diritti

per due terzi spettano alle rappresentanze sindacali unitarie (articolo 5) e solo per un terzo alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali.

È interesse nostro mantenere questi diritti in capo alle organizzazioni sindacali se vogliamo conservare l'equilibrio e il governo delle aziende che deriva dalla contrattazione nazionale. Una delle preoccupazioni che la Commissione ha avuto, infatti, è stata quella di come garantire che gli impegni assunti a livello nazionale venissero rispettati all'interno delle aziende. Il meccanismo che abbiamo previsto con gli articoli 5 e 6 ci permette di mantenere l'unità di intenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali e delle rappresentanze sindacali aziendali, che sono elette direttamente dai lavoratori. E potrebbe inoltre non esservi un elemento di contemporaneità con le rappresentanze sindacali!

Rispetto al merito della questione, ritengo che non sia comprensibile la discussione che è stata fatta su questo articolo. Quest'ultima, infatti, ha altre ragioni e diverse motivazioni, ma non è quella la materia di cui stiamo discutendo. Non solo, ma non si è tenuto presente che numerose preoccupazioni espresse in quest'aula sono le stesse che hanno portato alla formulazione di questo testo.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso presentati.

Preciso che, nel caso venisse accolta questa proposta, essa non creerebbe problemi per l'esame dei successivi articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Vi sono obiezioni alla proposta di accantonamento formulata dal presidente della XI Commissione?

ELIO VITO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Ricordo che poco fa il presidente Pisanu ha motivato politicamente le ragioni per le quali sarebbe opportuno sospendere, nell'interesse del paese e delle imprese, l'esame di questo provvedimento.

GABRIELLA PISTONE. Per favore, Vito!

ELIO VITO. Sottolineo che su questo provvedimento si sono registrate e si registrano talune diversificazioni anche all'interno della maggioranza. Non solo, ma al primo emendamento che viene esaminato, che reca la firma di due colleghi della maggioranza e che evidentemente, con i voti convergenti delle opposizioni, potrebbe portare alla bocciatura di una parte rilevante e contestata della proposta di legge, la stessa maggioranza che prima ha respinto la nostra responsabile proposta di sospendere l'esame del provvedimento ora chiede l'accantonamento proprio di quell'articolo e di quegli emendamenti presentati dai colleghi Lombardi ed Acierno, perché è in minoranza.

Presidente, questo è un atteggiamento inaccettabile che, ove dovesse essere confermato, per quanto ci riguarda comporterebbe l'adozione di prese di distanza radicali dal provvedimento, alle quali in precedenza faceva già riferimento il presidente Pisanu.

VASSILI CAMPATELLI. Bravo, sei un uomo di parola!

ELIO VITO. Sarebbe opportuna, pertanto, una presa d'atto che questo provvedimento, così come è formulato e come è stato in parte approvato, è dannoso per le imprese, per il paese, per la produttività e per gli stessi lavoratori, perché non metterà le imprese in condizioni di assumere (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CCD*).

Ed allora, la sinistra che governa deve smetterla di fare danni al paese per tutelare gli interessi di poche corporazioni di privilegiati...

FRANCESCO GIORDANO. Tu fai quelli della Confindustria!

ELIO VITO. ...quali sono le organizzazioni sindacali, a danno degli stessi lavoratori, che ormai i sindacati non rappresentano più.

Inoltre, la sinistra che governa deve smetterla di agire in modo che, per tutelare accordi presi con la parte estrema del Parlamento e della sua stessa maggioranza, danneggia tutto il resto del paese e le altre componenti della stessa maggioranza.

Si accantoni allora il provvedimento oppure non potremo accettare che, quando la maggioranza si divide e gli emendamenti dei popolari e dell'UDEUR sono da noi condivisi e stanno per essere approvati, si accantonino proprio quegli emendamenti!

In conclusione, o si sospende del tutto l'esame del provvedimento — credo che questo potrebbe essere un gesto di responsabilità da parte della maggioranza e del Governo, il parere del quale vorremmo ascoltare — oppure, se verranno eliminate proprio quelle parti del provvedimento sulle quali la maggioranza è divisa, noi, Presidente, riterremo che non sia questo il modo per potersi confrontare correttamente (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CCD*).

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Vito si è espresso contro la proposta di accantonare l'articolo 6, ora darò la parola a un oratore che intende parlare a favore.

Onorevole Vito, desidero dirle soltanto che, per quello che mi risulta, dall'articolo 7 in poi non si parla più — come dire — del merito delle questioni, ma delle procedure giurisdizionali. Quindi, questo articolo 6 è l'ultimo articolo che riguarda il merito.

Ho l'impressione che la proposta di accantonamento formulata dal presidente della XI Commissione coincida sostanzialmente con quella avanzata dal presidente Pisanu (*Proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)...

PIETRO ARMANI. No, è diversa!

PRESIDENTE. Collegli, un momento, può darsi che mi sbagli.

Gli altri articoli sono di tipo processuale e non di tipo sostanziale.

Qualcuno intende parlare a favore della proposta di accantonamento dell'articolo 6 formulata dall'onorevole Innocenti?

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Presidente, è comprensibile il tentativo dell'onorevole Vito, sia pure fatto con toni comizieschi, di cercare di dividere la maggioranza, ma non ci riuscirà (*Applausi polemici dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Una cosa è il rinvio del provvedimento — e la destra ha tentato più volte di insabbiarlo — ed un'altra è accantonare un articolo sul quale vi sarà una maggiore riflessione. Tale modo di procedere è stato seguito tante di quelle volte che mi sembra anche superfluo in questo momento andare ad addurre altre ragioni che motiverebbero questa richiesta. Quindi, sono favorevole all'accantonamento dell'articolo 6, così potremo verificare se gli emendamenti debbano essere votati o meno, accettati o ritirati, e sono favorevole a proseguire invece nell'esame degli altri articoli che mi pare non abbiano alcuna influenza su questo che verrebbe accantonato.

PRESIDENTE. Poiché hanno parlato un oratore a favore ed uno contro ora porrò in votazione la proposta di accantonamento, dopo di che valuteremo come procedere.

MARA MALAVENDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, ho detto che avrei dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Il collega Grimaldi ha parlato a favore, il collega Vito ha parlato contro. Ora dobbiamo votare la proposta. Anche altri colleghi, tra i quali l'onorevole Gasparri, hanno chiesto la parola, ma non posso darla, essendo già intervenuti un deputato a favore e uno contro. È chiaro?

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, la proposta di accantonamento dell'articolo 6 formulata dal presidente della XI Commissione, onorevole Innocenti.

(È approvata).

La Camera approva con 82 voti di differenza.

PIETRO ARMANI. Ecco la lega! La ruota di scorta del Governo!

MAURIZIO GASPARRI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO GASPARRI. Intervengo sull'ordine dei lavori, perché voglio collegare l'avvenuta votazione che incide sull'ordine dei lavori alle preoccupazioni che lei ci ha espresso ieri quando l'Ufficio di Presidenza della Camera, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha discusso dell'organizzazione dei lavori. Lei ha lamentato, giustamente, che la mancanza del numero legale è aumentata negli ultimi mesi, passando dallo 0,8 ad oltre l'1 per cento delle votazioni. Ma sono atteggiamenti come questo che fanno sì che l'opposizione si debba avvalere anche di armi estreme come il ricorso alla mancanza del numero legale. Non si può, cari colleghi della sinistra, dire «no» all'accantona-

mento del provvedimento e poi accantonare le parti su cui siete divisi e non avete maggioranza. Non siete credibili (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*)!

E allora, caro Presidente, io vedo che i colleghi hanno già da soli tratto le conseguenze. Questo non è il modo di gestire i lavori parlamentari! Se siete minoranza accettatelo, altrimenti noi non possiamo fare i notai delle vostre crisi.

MAURA COSSUTTA. Minoranza sei tu!

MAURIZIO GASPARRI. Questo, signor Presidente, è un problema che sottopongo alla sua valutazione. Non si può scorporare a pezzetti una legge. Noi vogliamo minore rigidità, e maggiore flessibilità mentre voi, contrastando le indicazioni del Governo, fate gli occidentali e gli europei sui giornali e gli statalisti-Pansindacalisti nell'aula del Parlamento.

ANTONIO SAIA. Ma stai zitto, fascista!

MAURIZIO GASPARRI. Noi vogliamo contestare questo comportamento quindi non so quante altre votazioni potranno svolgersi oggi per colpa della vostra arroganza (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

MARA MALAVENDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARA MALAVENDA. Presidente, intervengo innanzitutto per interrompere una scena veramente stomachevole rispetto all'andamento di questa proposta di legge. Qui pare che ci siano i buoni, che stanno qui a fare gli eroi per difendere i lavoratori, e i cattivi.

DOMENICO GRAMAZIO. Voi, voi!

MARA MALAVENDA. All'onorevole Pisano vorrei dire innanzitutto che la storia non gli ha insegnato niente. Ha dimenticato, forse, forza Italia che Berlusconi è stato « fatto fuori » proprio da CGIL, CISL e UIL? Ebbene, questa legge è il trionfo della concertazione. Qui non ci sono falchi e colombe. Questa legge non è la legge dei lavoratori perché anzi toglie loro qualunque titolarità.

Fate tante storie sull'articolo 6 che è quello che dà i poteri alle organizzazioni sindacali. Ma dove mai si è visto? Questi poteri dovrebbero tornare, se vogliamo veramente ragionare, nelle mani dei lavoratori, e questo la legge al nostro esame non lo dice anzi demanda tutto alla contrattazione che oggi non ci fa sapere, per esempio, di un referendum che si è tenuto proprio in questi giorni sul contratto dei metalmeccanici: chi ha votato, dove si è votato, quanti lavoratori hanno votato?

Questa legge fa chiarezza su tale omerosità? Questa è semplicemente la dittatura di CGIL, CISL e UIL e Berlusconi e forza Italia farebbero forse bene a mettersi in testa che in questo paese, ad oggi, bisogna fare i conti con questo che è sindacato di Stato. Dovremmo allora discutere seriamente di quale debba essere la rappresentanza dei lavoratori, di delegati liberamente eletti e revocabili in ogni momento: questo, però, già l'articolo 5, già le votazioni precedenti lo hanno cancellato...

PRESIDENTE. Onorevole Malavenda, deve concludere.

MARA MALAVENDA. Questa sceneggiata, quindi, è inutile! Sono inutili anche...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Malavenda.

ALBERTO ACIERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO ACIERNO. Signor Presidente, la parte politica che rappresento aveva già dato un segnale chiaro rispetto al provvedimento in esame votando contro l'articolo 1, che consideriamo non solo incostituzionale ma soprattutto estremamente lesivo per gli interessi della piccola e media impresa. Questi interessi, invece, vengono in qualche modo sostenuti dall'attuale maggioranza, non dalla maggioranza che ha partorito questo testo, che era diversa, che era quella del Governo dell'Ulivo, del Governo Prodi che in quest'aula è diventata minoranza. Questo tengo a chiarirlo: il testo in esame è stato partorito da una maggioranza che in Parlamento non esiste più da quasi un anno!

Il problema della piccola e media impresa non è un problema da poco, tant'è vero che è oggetto del documento di programmazione economico-finanziaria: l'attuale Presidente del Consiglio ritiene fondamentale la salvaguardia della piccola e media impresa per il rilancio dell'economia nel nostro paese. Ebbene, l'articolo 1 ed ancor più l'articolo 6 non fanno altro che appesantire ulteriormente i costi della piccola e media impresa: allora, ci vuole chiarezza, signor Presidente!

Ho sentito l'onorevole Giordano fare riferimento ai poteri forti, ma quando l'onorevole Giordano parla di poteri forti si riferisce solo alla Confindustria, come se questa non fosse una delle associazioni dei datori di lavoro, cioè di coloro che creano occupazione in questo paese! Un potere forte, certo, come se CGIL, CISL e UIL non lo fossero altrettanto, e con pari dignità! Mi sembra che l'attuale maggioranza abbia stabilito che la concertazione è un nuovo metodo di lavoro per far procedere lo sviluppo del nostro paese. Non credo che questo testo rappresenti un passo avanti, ma che ci faccia tornare indietro: obbligare alla sindacalizzazione nelle imprese, signor Presidente, all'alba del terzo millennio, ci fa ripiombare nei peggiori anni della scala mobile, in cui il debito pubblico del nostro paese cresceva con ritmi esponenziali impressionanti!

Mi permetto allora, signor Presidente, di darle un suggerimento, anche se lei non ne ha bisogno: apprezzi le circostanze in aula e non ci faccia proseguire nell'esame del provvedimento.

GIORGIO GARDIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. Signor Presidente, a me sembra che questa discussione abbia a che fare con la democrazia, non con i costi aggiuntivi per piccole e grandi imprese: si è infatti verificato che il provvedimento non comporta alcun aumento dei costi per piccole e grandi imprese. Si prevede solo un dato di fatto: la democrazia entra anche nelle piccole fabbriche (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista e misto-rifondazione comunista-progressisti*).

Sappiamo che permane un grave problema per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro: ogni giorno, muoiono tre operai sul posto di lavoro! I lavoratori devono discutere di questi problemi fuori dalla fabbrica, al bar! Mi sembra che sia una situazione inaccettabile: se l'UDEUR fa parte di questa maggioranza ed è favorevole a liquidare ogni forma di democrazia, ebbene, se ne vada da questa maggioranza (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista e misto-rifondazione comunista-progressisti*)!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto.

Onorevole Acierno, naturalmente non posso accogliere il suo suggerimento, perché dobbiamo votare.

**(Esame dell'articolo 7 – A.C. 136)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 136 sezione 2*).

Avverto che il gruppo di alleanza nazionale ha chiesto la votazione nominale. Dispongo che i deputati segretari effettuino il controllo delle tessere di votazione (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO GASPERONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione invita a ritirare il testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, perché è sostanzialmente identico. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Malavenda 7.6 e 7.5. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 7.10 della Commissione. La Commissione invita a ritirare gli identici emendamenti Fratta Pasini 7.1, Paolo Colombo 7.2 e Bastianoni 7.4 e l'emendamento Acierno 7.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, volevo dire che, qualora fossero stati ritirati, gli identici emendamenti Lombardi 6.1 e Acierno 6.5, li avrei fatti miei.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, siamo passati all'articolo 7.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, io le avevo chiesto la parola da tempo.

PAOLO COLOMBO. Sveglia !

PRESIDENTE. L'articolo 6 è stato accantonato, abbiamo votato.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, in ogni caso faccio miei gli emendamenti che dovessero essere ritirati. Lo dico subito, altrimenti si rischia di incorrere in qualche equivoco.

Signor Presidente, la prego, inoltre, di predisporre un rigoroso controllo delle tessere di votazione perché è inutile che la collega segretaria tolga le schede dai banchi dell'opposizione, quando i deputati di questa ala sono usciti dall'aula, mentre dovrebbe controllare i banchi della supposta maggioranza che dovrebbe votare. La prego di non avallare una farsa, ma di controllare le schede.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, l'onorevole Maiolo sta lavorando dall'altra parte dell'emiciclo, la prego, ci aiuti anche lei a lavorare.

ANTONIO SAIA. Stai zitto e vota !

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Non tolleremo la farsa delle non presenze !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Si sta votando per due in più banchi !

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo sta controllando.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13,05.**

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere nuovamente alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Alemanno, nella quale in precedenza è mancato il numero legale.

Tuttavia, apprezzate le circostanze, rinvio la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.

### **Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata stabilita, a norma dell'articolo 24, commi 3 e 6 del regolamento, la seguente modifica del calendario dei lavori:

*Venerdì 23 luglio (antimeridiana e pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali dei seguenti argomenti:

Disegno di legge n. 3952 e abbinati – Riordino cicli dell'istruzione;

Disegno di legge n. 6226 – Decreto-legge n. 178 – Composizione commissioni giudicatrici nomine in ruolo di professori e ricercatori universitari (*scadenza 17 agosto – approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6208 – Decreto-legge n. 179 – Versamenti dichiarazioni anno 1998 (*scadenza 17 agosto – approvato dal Senato*);

Proposta di modifica al regolamento – Revisione delle norme regolamentari sull'attività della XIV Commissione (Doc. II, n. 42);

Proposta di legge n. 229 e abbinate – Tutela minoranza linguistica slovena.

*Lunedì 26 luglio (ore 14, con eventuale prosecuzione notturna) e martedì 27 luglio (ore 9-11):*

Discussione sulle linee generali del seguente disegno di legge:

Disegno di legge n. 6242 — Decreto-legge n. 214 — Soppressione uffici periferici Ministero del lavoro (*scadenza 31 agosto — approvato dal Senato*);

Discussione sulle linee generali del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 e della relazione della V Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria e Mezzogiorno (Doc. XVI, n. 3) (*approvata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento*).

*Martedì 27 luglio (ore 11-14 e 15-21):*

Seguito dell'esame, con votazioni, dei seguenti argomenti:

Documenti in materia di insindacabilità;

Disegno di legge n. 6226 — Decreto-legge n. 178 — Composizione commissioni giudicatrici nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (*scadenza 17 agosto — approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6208 — Decreto-legge n. 179 — Versamenti dichiarazioni anno 1998 (*scadenza 17 agosto — approvato dal Senato*);

Disegno di legge n. 6242 — Decreto-legge n. 214 — Soppressione uffici periferici Ministero del lavoro (*scadenza 31 agosto — approvato dal Senato*);

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 1540 — Disciplina dell'attività teatrale (*testo approvato dalla VII Commissione in sede redigente*);

Seguito dell'esame della proposta di modifica al regolamento — Revisione delle norme regolamentari sull'attività della XIV Commissione (Doc. II, n. 42);

Seguito dell'esame, con votazioni, delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge costituzionale n. 5735 e abbinate — Giusto processo;

Proposta di legge costituzionale n. 5389 e abbinate-B — Elezione diretta del presidente della giunta regionale.

*Mercoledì 28 luglio (ore 9-14 e ore 16 con prosecuzione notturna) e giovedì 29 luglio (ore 9-14 con eventuale prosecuzione pomeridiana):*

Esame di documenti in materia di insindacabilità (due documenti al giorno — mercoledì 28: onorevoli Scaiola e Scalia; giovedì 29: onorevoli Balocchi e Bossi);

Seguito dell'esame, con votazioni, delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge costituzionale n. 5735 e abbinate — Giusto processo;

Proposta di legge costituzionale n. 5389 e abbinate-B — Elezione diretta del presidente della giunta regionale;

Seguito dell'esame, con votazioni, del disegno di legge n. 5507 — Interventi nel settore dei trasporti;

Seguito dell'esame, con votazioni, degli argomenti previsti in calendario per la settimana precedente e non conclusi (disegno di legge n. 4860 — Consorzi agrari; proposta di legge n. 259 ed abbinati — Sostegno alla maternità; disegno di legge n. 4932 — Personale settore sanitario; disegno di legge n. 5687 — Settore lattiero caseario; disegno di legge n. 5652 — Ratifica accordo euromediterraneo Marocco; Mozione Comino n. 1-00350 — Ordigni nucleari;

Seguito e conclusione dell'esame sul documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003;

Seguito e conclusione dell'esame sulla relazione della V Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria e Mezzogiorno.

*Al termine delle votazioni di giovedì 29:*

Discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 168 e abbinate — Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

*Mercoledì 28 luglio (ore 15-16):*

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

A seguito dell'approvazione da parte della VII Commissione permanente del Senato in sede deliberante della proposta di legge n. 4022, che reca le disposizioni contenute nella proposta di legge Manzione n. 5908, non si procederà nell'ambito del calendario in corso all'esame in Assemblea di tale proposta di legge.

In relazione al complessivo andamento dei lavori della Camera, il seguito dell'esame della proposta di legge recante la riforma dell'assistenza avrà luogo dopo la sospensione dell'attività parlamentare per la pausa estiva.

Il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 136, ed abbinate, concernenti le rappresentanze sindacali, sarà ripreso in Assemblea, una volta che la Commissione avrà fatto conoscere le sue indicazioni per il prosieguo dell'iter, sulla base della valutazione degli emendamenti presentati.

L'organizzazione dei tempi degli argomenti iscritti in calendario sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo.**

ALFONSO PECORARO SCANIO.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che oggi avremmo voluto chiedere l'inversione dell'ordine del giorno per esaminare il provvedimento relativo ai consorzi agrari.

Dopo aver ascoltato la lettura del calendario, chiediamo che, eventualmente nelle sedute di mercoledì o giovedì, tale provvedimento venga trattato tra i primi punti dell'ordine del giorno. Infatti, l'esame del provvedimento è stato ormai completato da tempo, vi sono pochi emendamenti da esaminare, vi è un'ampia convergenza su di esso e riteniamo che vi sia la necessità di giungere finalmente al voto prima della chiusura dei lavori della Camera.

Vorrei anche chiedere una risposta sollecita ad un'interrogazione al ministro delle politiche agricole riguardante l'utilizzo di mangimi a base animale per gli impianti di acquacoltura e quelli per la produzione ittica. Abbiamo presentato l'interrogazione a seguito delle gravi problematiche che si sono recentemente poste nel settore dei mangimi che non riguardano solo gli allevamenti a terra ma anche quelli in acqua che hanno subito un fortissimo incremento in questi ultimi tempi.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico delle sue richieste.

#### **Su un lutto del deputato Carlo Carli.**

PRESIDENTE. Comunico che il 19 luglio 1999 è deceduta la moglie del deputato Carlo Carli.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 15,05.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**Seguito della discussione congiunta della proposta di legge costituzionale: S. 3619-3623-3630-3638-3665 – Senatori Pera ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione (approvata, in prima deliberazione, dal Senato) (5735), delle abbinare proposte di legge costituzionale: Pecorella ed altri (5359); Saraceni ed altri (5370); Pisapia (5377); Soda (5443); Pecorella (5475); Pecoraro Scanio e Matranga (5696); e della proposta di legge costituzionale Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato) (5389-5473-5500-5567-5587-5623).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta della proposta di legge costituzionale, già approvata in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri: Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione, delle abbinare proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; Saraceni ed altri; Pisapia; Soda; Pecorella; Pecoraro Scanio e Matranga; e del testo unificato delle proposte di legge costituzionale, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato, di iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato: Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione congiunta sulle linee generali.

**(Ripresa discussione congiunta sulle linee generali – A.C. 5735 e 5389)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, signor sottosegretario, sui principi del giusto processo si sta svolgendo un approfondito ed ampio dibattito animato da interventi di alto livello che hanno suscitato grande interesse.

Il fatto è che i problemi della giustizia – e quello del giusto processo, in particolare – sono particolarmente sentiti e da tutte le parti si avverte, ormai, la necessità di trovare una soluzione non più dilazionabile.

Trovo sorprendente, però, che da parte di qualcuno si discuta ancora sull'opportunità o meno di parlare di giusto processo, ritenendo del tutto inutile tale locuzione: essa, secondo me, va, invece, pienamente mantenuta. Del resto, recenti e meno recenti episodi – e persino talune interrogazioni parlamentari – hanno più volte richiamato l'attenzione della pubblica opinione e del Parlamento sul rispetto di regole e principi che devono essere alla base di una società civile.

È certamente necessario, sgombrando il terreno da qualsiasi equivoco, che di giusto processo si parli proprio nella Costituzione che è la legge fondamentale dello Stato. Si è affermato che proprio i principi di cui tanto si discute discendono già da alcune norme della Costituzione: ma allora, perché fino ad oggi, per un motivo o per un altro, questi principi non sono stati rispettati? Perché questi principi, richiamati e sottolineati già da tempo – parlo dell'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo – dalle Costituzioni di altri Stati, in Italia – proprio in Italia che è chiamata la culla del diritto – non hanno trovato affatto o hanno trovato scarsa applicazione? Non si può lasciare, comunque, alla mutevole interpretazione di questa o di quella autorità il concreto rispetto dei principi che costituiscono espressioni di vera civiltà giuridica.

Nel 1989 — dieci anni fa — siamo usciti dal lungo e buio tunnel del processo inquisitorio, salutando con entusiasmo l'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale che si ispirava ai principi del processo accusatorio. Ma l'esultanza durò per poco. Innanzitutto, perché il nuovo processo era uno strano processo accusatorio, che conteneva ancora elementi di stampo inquisitorio — elementi duri a morire — che si manifestavano attraverso norme sicuramente inconciliabili con il rito accusatorio. Uno strano processo accusatorio è il nostro, del tutto particolare e ben diverso da quello vigente in altri paesi del mondo. È un processo accusatorio all'italiana, dal quale vanno eliminate comunque norme che con l'accusatorio nulla hanno a che vedere.

L'esultanza durò poco anche per altri motivi: talune sentenze della Corte costituzionale e certe interpretazioni giurisprudenziali hanno, a poco a poco, scardinato lo stesso impianto accusatorio. La sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, più volte ricordata anche nel corso di questo dibattito, ne è un'ulteriore conferma.

Da qui, l'assoluta necessità di inserire nella Carta costituzionale i principi del cosiddetto giusto processo, per dare al cittadino certezze e garanzie e per eliminare per sempre equivoci e distorte interpretazioni.

Con l'articolo 1 della proposta di legge in esame, sono affermati principi da cui nessuno ormai potrà discostarsi: il contraddittorio tra le parti, la terzietà e l'imparzialità del giudice, la celerità dei processi, la parità tra accusa e difesa, la facoltà della persona accusata di interrogare o di far interrogare dal giudice chi rende dichiarazioni a suo carico, e così via.

Prima di richiamare in particolare l'attenzione dei colleghi sui commi 3 e 4 dell'articolo 1, desidero brevemente ricordare quello che accadeva con il processo inquisitorio, come si gestiva l'istruzione, come si raccoglievano le prove e come si arrivava al dibattimento. Voglio ricordare

tutto questo per dimostrare come la vecchia mentalità del processo inquisitorio, dura a morire, abbia paradossalmente influenzato a fondo la stessa interpretazione del processo accusatorio. Come ricorderanno gli operatori del diritto che hanno avuto esperienza con il vecchio codice, c'era allora una duplice istruzione: l'istruzione sommaria condotta dal pubblico ministero e l'istruzione formale condotta dal giudice istruttore. Questa era già una prima anomalia. Quasi sempre l'istruzione formale si risolveva in una inutile ripetizione di atti, perché le persone già interrogate dal pubblico ministero si limitavano a confermare quello che avevano dichiarato e, quando non confermavano, scattavano le manette: una perdita di tempo che poi non poteva non avere incidenza sulla durata del processo. In tutta questa fase, il difensore veniva totalmente emarginato. Così raccolte le prove, si arrivava al dibattimento e in quest'ultima fase l'opera del difensore diventava estremamente difficile, anche perché il giudice, avendo letto già gli atti, non poteva non avere il suo convincimento e nel dibattimento si svolgeva la solita sfilata di testimoni già in precedenza ed in solitudine sentiti dal pubblico ministero e dal giudice istruttore. Il teste si limitava a dire: « Confermo. Confermo », e quando non confermava, o confermava in parte, scattavano le manette o comunque l'incriminazione. Spesso il teste doveva scegliere tra la libertà e la verità e sceglieva la libertà, con buona pace della verità e della giustizia. Queste erano la situazione e la mentalità esistenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Liberarsi da questa mentalità è stato, certo — e per taluni lo è ancora —, estremamente difficile, per cui ciò che è accaduto fino ad oggi, almeno in gran parte dei casi, è ben strano: si è applicato il rito accusatorio con la mentalità dell'inquisitorio. Del resto, talune norme contenute nel vigente codice sono davvero inconciliabili con i principi dell'accusatorio. Un esempio per tutti, l'articolo 507 del codice di procedura penale, che così recita: « Terminata l'acquisizione

delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove». Così va a farsi benedire il principio del rito accusatorio ed il giudice perde il suo ruolo di terzietà.

Si aggiungano, come ho ricordato, alcune sentenze della Corte costituzionale e certe interpretazioni giurisprudenziali della Corte di cassazione, che hanno sconvolto le stesse fondamenta dell'impianto accusatorio, ed il quadro risulta completo. Senza dire che certi interventi del legislatore — mi riferisco alla legge 8 agosto 1995, n. 332 — sull'articolo 274 del codice di procedura penale e le modifiche apportate all'articolo 513 del medesimo codice sono stati vanificati da certa giurisprudenza e dalla ormai ben nota sentenza della Corte costituzionale. Vi è la necessità, dunque, di dare rango costituzionale a certi principi in maniera chiara e precisa.

È ben chiaro a tutti che la fase della raccolta delle prove è forse la più importante e, comunque, la più delicata del processo penale. È in questa fase che devono essere assicurate le massime garanzie: opportunamente, dunque, il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, contengono una specifica indicazione di principi chiari ed inequivocabili.

In particolare, il terzo comma stabilisce che: « Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà » — questo è l'elemento che ritengo particolarmente importante — « , davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ».

Questo comma riguarda più direttamente il processo penale, mentre il precedente riguardava sia il processo civile sia quello amministrativo sia, infine, il processo penale. Come dicevo, il terzo comma riguarda il processo penale e ribadisce principi chiarissimi che non possono portare ad interpretazioni distorte. Si afferma, soprattutto, il principio della parità fra accusa e difesa.

Tuttavia, è sul quarto comma, in particolare, che desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea. In esso si stabilisce che: « Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova ». Questa è un'affermazione di grande importanza, perché è proprio in questa fase — che, come ho detto, è la più delicata — che bisogna intervenire assicurando le massime garanzie. Il quarto comma continua: « La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ». Questa è un'affermazione importante, perché non può essere consentito a nessuno lanciare la pietra e nascondere la mano: chi accusa deve sottoporsi all'interrogatorio da parte di colui che è accusato. Questo può sembrare un principio ovvio, ma sappiamo che, purtroppo, anche oggi, sono state messe in discussione queste stesse considerazioni che sembrano elementari, chiare e precise, ma che, invece, sono state stravolte nella loro applicazione pratica.

Onorevoli colleghi, come vedete, l'articolo 1 del testo al nostro esame è di particolare importanza e segna, a mio avviso, una precisa svolta della quale dobbiamo prendere atto. Questa specifica indicazione è stata criticata da alcuni e, da ultimo, dallo stesso presidente della Corte costituzionale, Granata, il quale ha affermato che questo testo sembra più l'articolato di un codice di procedura penale, piuttosto che un'enunciazione di principi, in quanto la Costituzione deve

contenere principi di ordine generale e non deve scendere nei particolari e nel dettaglio.

Errata considerazione! La critica, specialmente alla luce di quanto è accaduto anche in questi ultimi tempi, non ha fondamento. Viceversa, occorre dire che anche la nostra Costituzione, nella parte I, contiene una serie di norme specifiche, chiare ed inequivocabili.

Alleanza nazionale è pienamente favorevole a questo provvedimento di legge che finalmente spazza via equivoci e distorte interpretazioni. Collegli, siamo sulla buona strada, ma siamo appena all'inizio. La via delle riforme è lunga e difficile; ci sono ancora altri grossi problemi di cui il Parlamento dovrà occuparsi e tra questi non è di scarsa importanza quello relativo alla separazione delle carriere. Un problema, quest'ultimo, che prima o poi dovrà essere affrontato. Ma a tale riguardo va detto sin da ora che con la separazione delle carriere non si attenda affatto all'indipendenza della magistratura; è un falso argomento che non può incantare nessuno, in ogni caso se ne parlerà al momento opportuno.

Taluni hanno altresì parlato della necessità di abbreviare la durata dei processi dovuta — si è detto — ai tre gradi di giudizio e perciò è stata invocata l'abolizione di almeno un grado di giudizio. La strada è sbagliata! I tre gradi di giudizio sono una irrinunciabile garanzia per il cittadino e vanno perciò pienamente mantenuti. La celerità dei processi si attua con una organizzazione più efficiente e razionale sia nell'impiego dei magistrati sia rendendo più efficienti tutte le strutture concernenti l'amministrazione della giustizia.

Onorevoli collegli, alleanza nazionale lotterà con il massimo impegno per assicurare ai cittadini giustizia e sicurezza. Le sentenze di assoluzione o di condanna non possono arrivare dopo anni ed anni di indagini. Certi ritardi sono inammissibili sia nel primo che nel secondo caso. Il cittadino innocente ha il diritto di vedere subito riconosciuta la sua innocenza. Quando la sentenza di condanna arriva in

ritardo vanifica la pena e a volte colpisce un cittadino che con il passare degli anni non è più o è ben diverso da quello che ha violato la legge.

Collegli, la Camera nel corso di questa settimana ha dato prova di grande responsabilità e le forze politiche hanno dimostrato che la giustizia non può avere né colore né bandiera. Ieri l'incompatibilità assoluta tra il GIP e il GUP; oggi i principi del giusto processo!

A questo dibattito, a queste soluzioni alleanza nazionale ha partecipato con il massimo impegno e continuerà sempre a battersi perché finalmente anche in Italia la giustizia giusta sia una realtà (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Oggi, dopo un lungo periodo di lavoro, noi ci troviamo a discutere una norma che reca il seguente titolo: « Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione ».

Obiettivamente, come ha rilevato ieri il relatore, se alla fine di questa discussione ci atterremo esclusivamente a questa normativa, avremo un quasi giusto processo, in cui certamente non sono contenuti quei concetti della giurisdizione che possono assicurare le enunciazioni di principio delineate nella premessa di questo articolo. Non vi è dubbio che la sua collocazione all'articolo 111 della Costituzione sia impropria, in quanto attenendosi a principi di carattere generale avrebbe dovuto trovare luogo nella prima parte della Costituzione. Ma tant'è! La prima parte è intoccabile, avendo noi per scelta desistito dall'inserire tali principi in quella parte. Ne consegue che dovremo fare un lunghissimo articolo 111.

Ho detto che si tratta solo di una piccola garanzia del giusto processo perché l'enunciazione con cui si apre l'aggiunta all'articolo 111 afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo; dopodiché demanda tutta la

giustizia del processo esclusivamente al contraddittorio tra le parti. Non è cosa da poco ed è sicuramente una *conditio sine qua non* perché il processo si svolga in modo ragionevolmente giusto. Ma la profonda discrasia tra un codice di procedura penale quasi accusatorio o, come viene detto, ad « aspirazione accusatoria », un codice sostanziale di epoca fascista e una selva di leggi in materia penale che rendono ingiusto qualsiasi processo costituiscono sicuramente una limitazione al giusto processo, alla giusta o ragionevole durata del processo e alla parità di condizioni delle parti (pubblico ministero e difesa).

Avremmo dovuto preoccuparci dei tempi e mi auguro che vi sia la possibilità di recuperare questo aspetto; il contraddittorio e la parità tra accusa e difesa — che molto giustamente sono qui posti come cardini di un giusto processo — per esplicitare i loro benefici effetti richiedono l'immediatezza e la concentrazione della prova, richiedono cioè che si possa immediatamente adire un giudice per una pronuncia di giustizia.

Se questo non è (come non è; non è detto in questo articolo perché sembra vi siano ragioni di particolare fretta), la ragionevole durata non ci può essere; in una selva che non permette a nessuno di conoscere quali siano effettivamente i comportamenti vietati e quelli permessi — probabilmente sono tutti vietati, tanta è la mole della produzione legislativa che risolve tutto con una norma e con una sanzione penale — certamente non possiamo presumere per alcun processo una ragionevole durata.

Credo che dovremmo fare una premessa a questo articolo, perché i principi del contraddittorio, della parità tra accusa e difesa e della ragionevole durata si concretizzino davvero.

Dobbiamo individuare gli strumenti per fare in modo che queste enunciazioni di principio non restino tali, ma diventino reali e fattuali. Innanzitutto, dobbiamo stabilire l'impossibilità di immettere norme penali nell'ordinamento se non con una riserva di codice: o si ristruttura tutta

la materia o non è più possibile introdurre di volta in volta una normativa penale quasi sempre emergenziale. Molto spesso, infatti, produciamo leggi di emergenza che contrastano con tutte le altre leggi e finiscono per annullare i principi di parità tra accusa e difesa, la possibilità del contraddittorio e, soprattutto, la possibilità di adire immediatamente un giudice e di formare la prova. Abbiamo la necessità di fissare i paletti all'interpretazione in materia penale perché diversamente, come ho detto, quei principi che giustamente vengono enunciati non avrebbero poi la possibilità di trovare concreta attuazione. In questi anni abbiamo visto un'interpretazione analogica o estensiva di norme penali che ha determinato una profonda disparità tra accusa e difesa e oggi ha portato noi a dover costituzionalizzare una norma di procedura penale; è indubbio, infatti, che stiamo costituzionalizzando una norma di procedura penale.

Abbiamo assistito alla creazione di reati, quale il concorso esterno in associazione mafiosa, che non esiste nella nostra legislazione, né in alcuna norma del codice penale e che è un fatto esclusivamente interpretativo che comporta processi lunghissimi, complessi e farraginosi che bloccano il sistema della giustizia. Abbiamo assistito anche all'invenzione della concussione ambientale, della concussione « con il sorriso » e via dicendo. Se non bloccheremo questa situazione, difficilmente il processo sarà giusto o si svolgerà in tempi ragionevoli o avremo una concentrazione ed un'immediatezza nei tempi e nella produzione della prova. Soprattutto, noi dobbiamo raggiungere il risultato di un diritto penale minimo, un diritto penale cioè che sia assolutamente residuale e che colpisca e sanzioni esclusivamente le condotte che ledono effettivamente i beni primari della collettività. Infatti, se non arriveremo al concetto del diritto penale minimo, il nostro sistema giustizia e lo stesso articolo che adesso discutiamo con molta buona volontà e ragionevolezza non serviranno assolutamente a nulla: i tempi dei processi saranno lunghissimi, ci sarà una grande

discrezionalità nella scelta del reato maggiore, di quello minore, del soggetto che lo ha commesso e via dicendo e noi non arriveremo mai a tutelare sufficientemente la collettività dai reati effettivamente gravi, né garantiremo all'individuo spazi di libertà nella sua attività privata e nella sua vita; comunque, non diversificheremo ciò che effettivamente è nocivo per la collettività da ciò che può essere sanzionato diversamente. È chiaro che in una massa confusa di fascicoli tutto diventa relativo — il tempo, la durata dei processi, la parità tra accusa e difesa —, così come diventa relativo e spesso inafferrabile o incomprensibile anche il giudizio finale.

Questi che sembrano intenti dilatori, la volontà di fare dell'ostruzionismo, credo siano la premessa essenziale perché si possa pervenire a quanto stabiliscono i diversi commi dell'articolo in questione, che, come dicevo, sembra esaurire tutto esclusivamente nel contraddittorio.

È vero che il presidente della Corte costituzionale ci ha mosso l'appunto che noi costituzionalizziamo una norma che dovrebbe stare nel codice di procedura penale. Effettivamente, quella norma vi era contenuta; poi, con alterne vicende, non lo è stata più, fino all'ultima sentenza della Corte costituzionale che ha annullato la possibilità di un contraddittorio. Ciò rende il processo ancora difficile da condursi, anche se ritengo che, comunque, la formulazione che proviene dal Senato, per quanto riguarda il dettaglio (non il principio, ossia il contraddittorio diretto tra chi accusa e chi è accusato), quindi la colpevolezza o non colpevolezza che si basi sul ripetere o meno le dichiarazioni rese, sia anche, obiettivamente, un'arma a doppio taglio. Infatti, poiché tutto si interpreta e niente si interpreta più del diritto penale, come è dimostrato anche dalle recenti sentenze della Corte costituzionale, finisce che la colpevolezza può anche essere dimostrata da chi ripete le dichiarazioni. Obiettivamente, questa norma potrebbe essere letta « alla dritta e

alla rovescia » e, quindi, provocare un effetto contrario rispetto a quello che si propone.

Questo dettaglio, inoltre, finisce per consacrare costituzionalmente che i processi si fanno sulle dichiarazioni; al di là della colpevolezza o meno, che non credo spetti a noi fissare in Costituzione — piuttosto potremmo discutere sull'utilizzabilità, non certo sulla colpevolezza —, penso che costituzionalizzare un processo per dichiarazioni non sia un fatto positivo. Il problema non è tanto quello della ripetizione o meno delle dichiarazioni; se non vengono ripetute, non sono utilizzabili ma, se vi sono riscontri oggettivi, il discorso è diverso. Il problema è arrivare ad un processo su indagini, quindi su riscontri e non su dichiarazioni.

Tale dettaglio, che si rende necessario come norma di emergenza — è curioso predisporre una Costituzione emergenziale ma, se è necessario, lo faremo —, può determinare altre interpretazioni, assolutamente rischiose. Naturalmente, questo dettaglio non è contenuto in alcuna Costituzione. Nel sesto emendamento della Costituzione americana si parla del contraddittorio tra chi accusa e chi viene accusato; è chiaro che il contraddittorio deve essere effettivo, non come è stato inteso dalla Corte costituzionale, con una persona che ad ogni domanda risponde di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questo non è un contraddittorio, ma un rito formale.

A proposito del principio del contraddittorio, l'aggiunta della parola « diretto » sarebbe conclusiva dell'enunciazione del principio stesso e, in tal modo, si abbandonerebbe un dettaglio che inevitabilmente, per sua natura, dà luogo ad altre interpretazioni che potrebbero produrre un effetto contrario rispetto a quello che cerchiamo di conseguire e che, certamente, consacrano un processo nel quale le dichiarazioni diventano il perno. Penso che dovremmo evitare tale impostazione perché i processi basati sulle dichiarazioni sono sempre pericolosi. Non è vero, infatti, che le dichiarazioni non si ripetano;

anzi, in quasi tutti i processi le dichiarazioni vengono ripetute ma, soprattutto, non vi è la possibilità di trovare riscontri oggettivi alle dichiarazioni stesse.

Conseguentemente, il dettaglio, che non ho alcun problema a ritenere necessario per contrastare interpretazioni che hanno reso il processo, quando le persone non intendono dichiarare di nuovo quanto hanno già dichiarato in precedenza, un mero rito formale, dà certamente luogo a grandi contraddizioni e, probabilmente, anche ad interpretazioni di grande ambiguità.

Vi è, poi, la parola « sempre », riferita a chi ha sempre opposto un rifiuto. Al riguardo, poco tempo fa abbiamo fatto un altro errore spostando all'incidente probatorio tutto ciò che doveva avvenire in dibattimento. L'incidente probatorio, in occasione del quale le dichiarazioni vengono verbalizzate per poi essere acquisite al dibattimento affinché costituiscano una prova, certamente non rappresenta la pienezza del contraddittorio; spesso non si conoscono tutte le carte e non si sa cosa sia accaduto. In tal modo, in tutti i processi, senza alcuna esclusione, abbiamo anticipato la formazione di una prova...

**PRESIDENTE.** Ancora un minuto, onorevole Parenti.

**TIZIANA PARENTI.** ...che si sarebbe dovuta formare, invece, davanti al giudice vero, quello del dibattimento; l'altro, che si chiami GIP o GUP, non è un giudice vero, ossia non è un giudice chiamato ad acquisire e a valutare la prova.

Pur essendo profondamente d'accordo con questo piccolo prodotto di tanti mesi di lavoro che avrebbero voluto delineare la costruzione di una « architettura » più armonica al nostro sistema giudiziario (e quindi anche ai principi della giurisdizione), esso, anche se è certamente meritevole di approvazione, lascia però delle perplessità — che non sono solo mie, ma che verranno espresse pure da altri colleghi — rispetto ad alcune questioni che non si possono non correggere e che

necessitano comunque di una riflessione. La chiusura che ho incontrato in Commissione, consistente nel dover approvare la proposta di legge in esame *sic et simpliciter* senza alcuna possibilità di rifletterci sopra, è a mio avviso molto rischiosa! Noi andiamo a scrivere una norma di rango costituzionale, che può arrecare benefici, ma dobbiamo comunque evitare che provochi dei danni.

Poiché noi stiamo intervenendo sul principio della giurisdizione, credo non sarebbe opportuno se non ponessimo in evidenza quei principi fondamentali che rendono il processo veloce e utile per fatti che interessano alla collettività e che consentono soprattutto al cittadino di sapere quale sia il comportamento non vietato e quale quello vietato.

Si tratta quindi di una norma molto riduttiva, con un titolo molto pretenzioso, rispetto alla quale mi auguro che una discussione ed una riflessione serena possano invece ampliare la riflessione per contribuire a rendere il nostro sistema giustizia un sistema più giusto (*Applausi del deputato Boato*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

**ANTONIO DI BISCEGLIE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale al nostro esame detta disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni e rappresenta (è di livello costituzionale perché riguarda gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione) senza ombra di dubbio una grande riforma. È tale in quanto sancisce l'autonomia statutaria regionale su forma di governo e sistema elettorale e dispone transitoriamente, in attesa dell'esercizio delle nuove potestà e dell'approvazione conseguente dei nuovi statuti da parte dei consigli regionali, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale.

Si tratta di un testo che avvia conseguentemente un processo di riallocazione nel campo dei poteri e di redistribuzione; redistribuisce, cioè, secondo un principio di sussidiarietà istituzionale, i principi di democrazia del paese.

Ecco dunque i motivi per i quali credo si possa parlare correttamente di una grande riforma!

Ha dunque un grande valore, assume una straordinaria valenza ed è una innovazione relevantissima quella di affidare alle comunità, e quindi alla libertà delle comunità, la scelta della forma di governo dell'ente politico territoriale nel quale vivono e si relazionano. Ed è sicuramente un principio federalista, ovvero la libertà di ogni singola regione di darsi un proprio statuto che determini la forma di governo e ne disciplini l'organizzazione e le sue finalità, e che detti il proprio sistema elettorale.

È sostanzialmente un rovesciamento rispetto a quanto è presente nella Carta costituzionale vigente che — ricordiamolo — prevede che gli statuti siano approvati con legge dello Stato e che la legge elettorale sia approvata con legge dello Stato. Con questo provvedimento, viceversa, gli statuti delle regioni diventano leggi regionali e si elimina il visto del commissario di Governo, oltre al trasferimento — come detto — della potestà sulla legge elettorale e sulla forma di governo dallo Stato alla regione.

Vi è, certamente, l'indicazione costituzionale; ma ripeto che si configura una indicazione dell'elezione diretta del presidente della giunta. Ma credo che vada sottolineato il fatto che si tratta semplicemente di una indicazione. Si è quindi realizzato un equilibrio virtuoso tra sperimentazione e realizzazione dell'elezione diretta del presidente della giunta e autonomia statutaria, affermata e salvaguardata con la piena libertà dell'esercizio di questa potestà ed il superamento di fenomeni possibili di trasformismo. È un provvedimento, dunque, che risponde ad una esigenza di ammodernamento istituzionale e lo fa anche con l'immissione di elementi di flessibilità, a mio avviso utili,

che risponde ad una esigenza di federalismo, cioè di patti e, conseguentemente, di possibilità di patti tra cittadini e l'ente politico e territoriale nel quale vivono, dove possono esprimere il loro rapporto fiduciario. È un provvedimento che risponde ad una esigenza di rapporto stringente tra istituzioni e cittadini.

Vi è, inoltre, pienamente, la possibilità per il cittadino di vedere conservata e quindi di verificare nel corso della legislatura quella coalizione che si è affermata, ovvero di vederla decadere venendo meno un rapporto fiduciario e conseguentemente di andare al rinnovo della stessa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non faccio riferimento all'ampio dibattito che vi è stato intorno a questa proposta di legge costituzionale, a come si addivenne, in una prima lettura della Camera, ai cambiamenti che furono introdotti da parte del Senato in particolare a quelli riguardanti la norma transitoria per quanto attiene il sistema elettorale né alla successiva lettura fatta in Commissione affari costituzionali, con il testo che è al nostro esame.

Il relatore ha dato conto dei cambiamenti intervenuti, del ritorno (se così posso permettermi di dire) alla prima versione della lettura della Camera, e credo che vada ringraziato per l'intelligenza e la tenacia con cui ha affrontato questo provvedimento. Vi è stato un approfondimento e una valutazione attraverso un lavoro che si è svolto in progressione e che ha riguardato due possibilità: realizzare una grande riforma, quella dell'autonomia statutaria delle regioni e rendere effettivo un principio in modo da affrontare la scadenza elettorale delle regioni con una innovazione in essere.

Come dicevo, non mi soffermerò su questi aspetti perché vi è già stato un approfondimento e si è giunti a questo testo. A me pare che, proprio per corrispondere alle esigenze di partecipazione fruttuosa, quella partecipazione richiesta dai cittadini, fruttuosa nel senso che è visibilmente in grado di dare frutti, cioè è verificabile, e per corrispondere alle esigenze di verifica, a noi compete approvare

celermente questo provvedimento per fare in modo che per la scadenza elettorale delle elezioni regionali del 2000 lo stesso possa essere in vigore e che si possa davvero aprire una pagina nuova negli stessi rapporti democratici del paese.

Dico ciò perché non mi pare utile che il provvedimento venga appesantito ovvero si cerchi, magari, di mettere altra carne sul fuoco. Invece, mi pare utile fare in modo che possa essere approvato, sapendo, certo, che esso segue la procedura del 138, procedura faticosa ma tuttavia suscettibile di essere proficua se l'obiettivo di questa riforma è, come sembra essere, comune e convergente.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, essendo questo un passo sulla strada della ripresa di fiducia tra cittadini ed istituzioni, esprimo con forza l'impegno del gruppo dei democratici di sinistra perché si licenzi questo testo e per fare in modo che, dunque, il federalismo si avvii ad affermarsi (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ritengo che vada salutato con grande favore il clima di dialogo tra gli schieramenti con il quale si arriva alla discussione ed alla definizione di questo provvedimento: mi riferisco innanzitutto al progetto di legge costituzionale che prevede l'inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione. È la conseguenza del risultato ottenuto l'altro ieri, in occasione della conversione in legge del decreto-legge sul giudice unico, ed è un fatto estremamente positivo, poiché il muro contro muro sui temi della giustizia non serve, se non per ragioni di propaganda elettorale. Bisogna invece avere la consapevolezza della necessità di sciogliere alcuni nodi e di affrontare alcune questioni in materia di giustizia che, per la loro strategicità, richiedono un clima di dialogo e di confronto costruttivo, che noi popolari salutiamo con grande favore.

Il provvedimento in esame è inopportuno denominato sul giusto processo, definizione che contiene una generalizzata ed ingiustificata sommaria condanna del passato, ma anche direi un'illusione per il futuro, giacché non vi è riforma, per quanto condivisibile (questa in gran parte lo è), che possa assicurare la giustizia in assoluto. Il provvedimento, in qualche modo, trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, ormai famosa, che in Commissione giustizia abbiamo approfondito e discusso qualche mese fa, pervenendo ad una risoluzione condivisa da tutti i gruppi, per la quale sono stato relatore. Come è noto, in tale sentenza vengono comparati il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e l'altro valore costituzionale individuato dalla Corte, rappresentato dalla funzione del processo penale. Questo, secondo la lettura che ne fa la Corte costituzionale, è strumento non disponibile per le parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata — sostiene la Corte — per attenuare la tutela piena e incoercibile del diritto di difesa, coesistente allo stesso processo; sono invece censurabili, sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.

Ecco, queste ultime affermazioni della Corte lasciano francamente perplessi. In primo luogo, la funzione del processo richiamata dalla Corte sembra emergere più come un valore metagiuridico che come un principio di rilievo costituzionale immediatamente desumibile dalla Carta. Né la Corte indica a quale disposizione costituzionale possa ricollegarsi tale funzione del processo penale. Non vi è dubbio che funzione del processo sia l'accertamento della verità e delle relative responsabilità, ma appare invece francamente molto dubbio che, in assenza di un parametro costituzionale certo, la Corte possa dare rango costituzionale a quel parametro concorrente con altri parame-

tri invece espressi, quale il diritto di difesa. Esso, invece, potrebbe più propriamente rientrare nella sfera di piena discrezionalità propria del legislatore ordinario. Questo punto assume un rilievo centrale dal momento che nella sentenza diventa principio che si confronta con l'altro, quello sì espressamente e immediatamente costituzionale, vale a dire il diritto di difesa.

In realtà, con la sentenza suindicata la Corte sembra riecheggiare sue precedenti sentenze, nelle quali aveva già affermato il principio della non dispersione delle prove. Lo stesso richiamo della Corte al principio di ragionevolezza in questo quadro potrebbe ingenerare dubbi. Nella risoluzione approvata dalla Commissione, prima ancora che si avviasse al Senato l'esame di questo provvedimento — attualmente alla nostra attenzione — veniva individuata, come prima ipotesi di intervento, una modifica diretta della Costituzione, ritenuta condivisibile e possibile sulla base dell'articolo 136 della Carta costituzionale. Anzi, ritenuta necessaria poiché recepisce un'esigenza sempre più condivisa, al punto da potersi considerare ormai patrimonio comune, volta ad explicitare in Costituzione il principio del contraddittorio, principio probabilmente già presente perché il diritto di difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, non può non comprendere anche il diritto del contraddittorio. Dopo la sentenza della Corte, tuttavia, appare necessario renderlo più esplicito. Né pare che una disposizione del genere possa essere tacciata di eccessiva analiticità, avendo già la Costituzione al suo interno disposizioni altrettanto, se non ancora maggiormente, analitiche. Certo, i problemi che la sentenza della Corte evidenzia, solleva e provoca non si risolvono soltanto con questo intervento costituzionale, dovendo il legislatore ordinario — come è stato detto, ma credo occorra sottolinearlo ancora — intervenire su tutta una serie di aspetti che adesso non possono più essere omessi.

Vi sono diverse piste di intervento, alcune fanno parte di un testo che è attualmente in discussione al Senato, ma

a me pare che occorra ripensare, ad esempio, il raccordo tra procedimenti connessi e reati collegati; va riconsiderata, poi, con particolare attenzione, l'ipotesi dell'intermediazione o della violenza, quale unico caso in cui consentire la lettura delle precedenti dichiarazioni. Del resto è proprio il provvedimento al nostro esame che rinvia alla legge l'individuazione dei casi in cui la prova non si forma nel contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Dovrà essere individuata, inoltre, una casistica più precisa che consenta di determinare il concetto di riscontro. Solamente un'opera chiarificatrice da parte del legislatore consentirà di far luce sul punto. In particolare, sono note le perplessità, più volte evidenziate in dottrina, sull'articolo 500 del codice di procedura penale per la possibilità che dà al giudice del dibattimento di decidere in forza di dichiarazioni raccolte senza alcuna garanzia di pubblicità nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni a condizione che vi siano elementi di riscontro. È estremamente agevole recuperare, comunque, un qualsiasi elemento di riscontro, attesa l'eccessiva indeterminazione della norma, con il risultato di lasciare al giudice un margine di discrezionalità che non può non apparire eccessiva.

In particolare — e credo si tratti dell'intervento più importante —, occorre riformare l'articolo 192 del codice di procedura penale sulla validità della prova, sul tipo di riscontro e sulle connotazioni che debbono avere gli elementi di prova confermativi delle dichiarazioni del coimputato per poter essere presi in considerazione. Sul punto è proprio la Corte a sollecitare il legislatore, anche in considerazione, come è stato già detto, degli effetti della sua pronuncia. Credo che non si possa lasciar cadere tale importante indicazione, ma che essa vada approfondita fino in fondo.

Un aspetto significativo è poi costituito dalla disciplina relativa ai collaboratori di giustizia, nei cui confronti credo si po-

trebbero individuare meccanismi che li portino a rendere le dichiarazioni anche in dibattimento. Ad esempio, potrebbe essere previsto un collegamento tra mantenimento dei benefici per i collaboratori ed effettuazione delle dichiarazioni in dibattimento.

Rimane, infine, da considerare l'opportunità di stabilire un termine temporale alla qualità di imputato in procedimento connesso. Ad esempio — e credo sia questa la soluzione adottata al Senato —, si potrebbe far cessare tale qualità al passaggio in giudicato della sentenza che lo interessa, al termine del procedimento connesso. Da quel momento il soggetto verrebbe ad assumere la qualità di testimone, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Un'ultima possibilità d'intervento può essere quella di equiparare ai testimoni prossimi congiunti dell'imputato i coimputati o gli imputati in procedimento connesso, con la conseguenza dell'irrevocabilità della decisione di costoro di non avvalersi della facoltà di non rispondere.

Insomma, se veramente si vuole un sistema accusatorio, occorre ridare al dibattimento la sua funzione, facendo sì che ogni parte vi svolga realmente il suo ruolo e non si limiti ad una mera partecipazione formale o passiva, come spesso accade oggi.

Intanto, come primo intervento, va approvato il provvedimento costituzionale in discussione, che trasferisce nella nostra Costituzione i principi della convenzione europea sui diritti dell'uomo, sottoscritta anche dal nostro paese. Il punto è stato abbondantemente oggetto di approfondimento negli interventi che si sono svolti sinora, a partire da quello del relatore, che lo ha illustrato in modo particolare. Pertanto, ritengo di non dovermi soffermare ulteriormente sullo stesso, se non per ricordare a me stesso che questo recepimento era già contenuto nella delega relativa al codice di procedura penale del 1989.

Allo stesso modo, non mi pare il caso di soffermarmi sul contenuto dei singoli

articoli, con riguardo ai quali mi pare di poter dire che il testo sarebbe certamente migliorabile.

Ho condiviso il contenuto di una serie di emendamenti presentati in Commissione dal collega Cananzi che però, per motivi di carattere politico, sono stati ritirati. Rispetto alla necessità di migliorare il testo in esame fa premio la necessità politica di chiudere un percorso, cosa che questo provvedimento, ancorché migliorabile e perfettibile, consente. Mi sembra un risultato certamente non secondario.

Desidero segnalare, infine, il problema della norma transitoria contenuta nell'articolo 2 che rimanda alla legge ordinaria per regolare l'applicazione dei principi fissati da questa legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Bisogna domandarsi cosa accadrà in mancanza di questa legge, che per il momento ancora non esiste e che non mi pare possa essere varata in termini ravvicinati. Si dovrà fare ricorso ad un decreto-legge, con tutti i problemi che ciò comporta. È un problema che rimane aperto e al quale si deve dare una risposta, anche perché fino ad ora non è stato affrontato.

Vorrei fare una considerazione rispetto all'ottimismo manifestato in molti degli interventi fin qui svolti. A mio parere, il provvedimento in esame non mette al riparo da eventuali ulteriori pronunce della Corte per l'individuazione — operata dalla Corte medesima — del principio costituzionale della funzione del processo. Non è difficile infatti prevedere una ponderazione ed un confronto tra questo principio della funzione del processo (non desumibile da alcuna norma in particolare della Costituzione, ma elaborato dalla Corte costituzionale) e quello costituzionale del giusto processo che ci accingiamo a sancire ed esplicitare con il provvedimento in discussione. Immagino che da qui a breve avremo modo di verificare che la Corte costituzionale si cimenterà ancora una volta con l'intervento del legislatore perché il parametro da essa indi-

viduato le consentirà comunque di soppesare il provvedimento al di là delle nostre stesse intenzioni.

Voterò a favore del testo in esame perché, nonostante i limiti di cui parlavo e la sua incompletezza, che non ce lo fa considerare definitivo, rappresenta pur sempre un significativo passo avanti in direzione del processo giusto, in quanto basato sul contraddittorio reale ed effettivo tra le parti (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

**DONATO BRUNO.** Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi è il secondo giorno che l'Assemblea si occupa del giusto processo. È un appuntamento importante e l'opposizione — il Polo della libertà e forza Italia — vuole che la proposta di legge diventi legge costituzionale, seppure con i limiti sottolineati ed evidenziati da coloro che mi hanno preceduto.

In ogni caso, il testo della norma tiene, certo, esso risente di varie ideologie e contrapposizioni; infatti, occorre risalire a quel che è avvenuto in Commissione bicamerale per comprendere la portata del testo all'esame dell'Assemblea.

Vi è stato il rischio che la legge di modifica dell'articolo 111 della Costituzione potesse non vedere luce in questa legislatura. Fortunatamente, oggi, l'Assemblea si occupa in seconda lettura di una norma che riteniamo fondamentale ed essenziale, proprio per le disfunzioni che il nostro codice ha rappresentato, soprattutto in alcuni periodi storici.

È indubbio che la Costituzione del 1948, risentendo di un sistema — come è stato ampiamente sottolineato — permeato del metodo inquisitorio, non poteva uscire bene dopo la novella del 1988 e l'introduzione della normativa di procedura penale nel 1989. A ciò, tuttavia, si debbono aggiungere, come inevitabile corollario, anche le disposizioni della Convenzione dei diritti dell'uomo del 1950 — in particolare l'articolo 6 — recepite in Italia nel 1955.

A ben vedere, tutte queste norme — che avrebbero dovuto regolare il processo — contenevano lacune enormi, che hanno dato la sponda all'interprete — soprattutto, alla magistratura — consentendogli di fare e disfare in un campo nel quale, invece, occorre tener fermi i pali, i paletti, i valori e i principi.

Anche le sentenze della Corte costituzionale hanno fatto la loro parte — noi crediamo non in maniera positiva — e, soprattutto, la ormai nota e famigerata sentenza n. 361 del 1998 sull'articolo 513 del codice di procedura penale ha completato il quadro.

Non sono d'accordo con il collega Borrometi quando sostiene che l'esigenza del giusto processo è nata solo quando quella sentenza è stata da noi letta e, quindi, considerata nella sua esatta portata, in quanto tale principio, anche se non nella sua interezza — come oggi viene sottoposto al nostro esame — faceva già parte delle proposte di legge presentate nel corso dell'attuale legislatura in Commissione bicamerale.

Il problema, in ogni caso, è divenuto oggi urgente, ma non è stato suscitato solo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, bensì anche dalle sentenze precedenti — soprattutto quelle del 1992 — che a volte sono richiamate all'attenzione e che contengono qualcosa di più della stretta interpretazione della norma: si tratta di sentenze additive, del tipo di quelle che vengono pronunciate quando il massimo organo di tutela della Carta costituzionale va oltre la semplice enunciazione del principio.

Abbiamo, dunque, assistito ad un travalicamento da parte degli organi della magistratura, della Corte costituzionale, nonché della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, per cui il legislatore si è dovuto rendere conto che andava posto un freno a certe scorribande — non è possibile pensare ad altri termini — effettuate soprattutto da una parte della magistratura. Fortuna vuole che oggi i concetti del giusto processo siano valori e principi sentiti dalla stragrande maggioranza del Parlamento. Ecco, forse la nota positiva in

tutta la vicenda che dal 1989 attanaglia il pianeta giustizia è proprio che siamo arrivati, alle soglie del 2000, a considerare che il legislatore deve porre mano alla Costituzione, al fine di far ritornare tutti — il cittadino, la difesa, il giudice — esattamente nei propri ranghi.

Lo sforzo che è stato compiuto, sia in sede di Commissione bicamerale sia nella battaglia portata avanti dal Senato ed oggi, in maniera più *soft*, alla Camera, credo rappresenti un notevole passo avanti e che tutti dobbiamo ritenerci soddisfatti. Non sarà più possibile infatti avere un processo quale quello che a volte abbiamo avuto modo di vedere e commentare, e questa credo sia una conquista, soprattutto per i cittadini. Simili battaglie, infatti, non valgono per l'una o l'altra parte, come a volte, purtroppo, si sente dire in queste aule. Tali principi valgono *erga omnes*: si tratta di principi perfettibili, non vi è dubbio, e le censure che qualcuno ha formulato fanno riflettere. Dobbiamo tuttavia considerare che è necessario che quest'Assemblea possa licenziare immediatamente il testo e licenziarlo nella stesura approvata dal Senato, affinché sia possibile procedere alla seconda lettura entro i tempi previsti e quindi inserire nella Costituzione la modifica dell'articolo 111.

Parlavo poc'anzi di una grande vittoria del diritto, dei cittadini, dell'avvocatura, ma anche della stessa magistratura, perché — indipendentemente da ciò che dice chi parla a voce alta —, la maggior parte degli operatori attende questo provvedimento, in quanto sente il bisogno di avere regole certe e principi cui ispirarsi senza possibilità di errore. Credo che il testo in esame presenti questi requisiti e dia quindi all'interprete attento la possibilità di ben operare.

Elemento fondamentale, inutile rimarcarlo, è la riscoperta e la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio e ciò serve, più di ogni altra considerazione, a comprendere quanto sia positivo il testo che è stato elaborato. È chiaro che quest'ultimo risente di quel minimo di compromesso che è stato raggiunto al Senato,

ma le proposte di legge che sono state presentate sia in quella sede sia qui alla Camera ruotavano intorno agli stessi principi, sia pure con connotazioni diverse. A ben vedere, credo che il testo in esame contenga tutti gli elementi voluti dalle varie parti politiche, per cui presenta in massima parte quel carattere di ragionevolezza che una norma costituzionale deve assolutamente avere. In particolare, l'affermazione con norma costituzionale dei principi della parità, del contraddittorio, della terzietà ed imparzialità del giudice, oltre che della ragionevole durata del processo, è qualcosa che l'Italia attendeva, come già ricordato, da cinquant'anni.

Lo stesso si può dire sulla fase più precipua del processo penale, là dove il provvedimento assicura alla persona che è accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa per dare la possibilità alla stessa di approntare la difesa.

Sembrano concetti elementari, tuttavia ci siamo resi conto, avendo letto una serie di sentenze, che questi principi devono essere inseriti nella Costituzione perché, a volte, non sono stati tenuti in debita considerazione. Allo stesso modo, stabilire la facoltà, per la persona accusata di un reato, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa sono principi volti a fare chiarezza.

È evidente che il legislatore ordinario dovrà poi occuparsi di tutta una serie di problematiche che emergeranno una volta che il provvedimento al nostro esame diventerà legge costituzionale. Non vi è dubbio che, nel più breve tempo possibile, saremo chiamati a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale e, forse, a tornare sull'articolo 513 del medesimo codice. Il lavoro che ci attende è sicuramente lungo ed impegnativo, ma siamo obbligati a farlo perché ogni giorno che passa aumentano i cittadini che subiscono un ingiusto processo.

Prima questa Camera licenzierà il provvedimento, prima il Senato terminerà il suo esame, prima il legislatore ordinario inizierà a mettere mano a tutta la disciplina processuale penale per riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa e prima riusciremo ad eliminare l'odiosa situazione che, oggi, alcuni cittadini sono costretti a subire.

Finché i cittadini non avranno le regole del gioco valevoli sia per loro che per l'accusa, nessuno di noi, ma soprattutto la nostra coscienza, potrà dire di aver fatto tutto il proprio dovere. Il legislatore ha il dovere di far sì che quanto è avvenuto sino ad oggi non avvenga più. I cittadini devono avere la seria convinzione che la tutela che viene loro accordata serve a conferirgli pari dignità anche rispetto ai cittadini europei. Lo sforzo che stiamo facendo in questi giorni serve a riequilibrare la nostra legislazione, che su tale questione fondamentale è indietro di circa cinquant'anni, con quelle degli altri paesi europei: dobbiamo recuperare il tempo perso. Tutte le parti politiche devono operare a tal fine, al di là delle diverse ideologie perché, come ha osservato l'onorevole Pecorella, quando si discute di giustizia non si possono fare le guerre e non si può far riferimento al colore politico: la giustizia è una e deve valere per tutti i cittadini, dal più ricco al più povero. Con questa norma, potremo soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini. Si tratta infatti di una norma giusta che si richiama al giusto processo, alle legislazioni più avanzate (compresa quella anglosassone), quelle cioè che hanno dimostrato che una civiltà vive e può continuare a progredire solo ed esclusivamente se al cittadino vengono riconosciuti quei valori essenziali.

Noi oggi siamo alla vigilia di riconoscere al cittadino questi valori essenziali. Non sciupiamo questa occasione (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia!*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, signor sottosegretario, la discussione iniziata ieri, e che si sta svolgendo tuttora, rappresenta un momento molto significativo per la vita di questo Parlamento in quanto prelude all'approvazione del giusto processo che rappresenta una grande conquista per il mondo della giustizia.

Alcuni hanno ironizzato sull'espressione «giusto processo». C'è chi l'ha ritenuta ridondante e chi ha ritenuto di poterla sostituire con l'altra: «processo equo e dovuto».

Il procuratore Borrelli si è chiesto: perché parlare di giusto processo? Finora abbiamo forse praticato un processo ingiusto? Anche ai tempi di Stalin i processi erano giusti in quanto erano ispirati alla legge! Non credo però che si possa definire giusto il processo in cui si è costretti a confessare, come è avvenuto in parecchi casi.

Il Presidente Granata, che pure aveva espresso un parere equilibrato e intelligente in ordine agli effetti dell'articolo 171 del decreto legislativo del febbraio 1998, circa l'incidenza dello stesso sui procedimenti in corso, e aveva accennato alla possibilità che esso fosse viziato di incostituzionalità, parlando del giusto processo ritiene anch'egli ridondante la formulazione e dice che essa è più da articolo di codice di procedura penale che da articolo della Costituzione.

Evidentemente, il Presidente della Corte costituzionale Granata (che nell'ottobre del 1998 ha emesso la nota sentenza sull'articolo 513 del codice di procedura penale) si sente un po' responsabile dell'iniziativa del cosiddetto giusto processo, che è stata accelerata proprio da quella sentenza.

Non c'è quindi da ironizzare su questa espressione né da ritenerla ridondante o superflua, anche perché vi è stata una convergenza di tutte le forze politiche. L'amico Borrometi ha detto poc'anzi che sono caduti i muri, le incomprensioni e che tutti hanno convenuto sulla urgenza di costituzionalizzare il giusto processo, tanto è vero che le proposte in tal senso

provengono da tutte le parti politiche: c'è la proposta dell'onorevole Soda, quella dell'onorevole Pecorella, quella dell'onorevole Pecoraro Scanio e via dicendo. Tutti hanno convenuto sull'urgenza del giusto processo e non sarei onesto se in questo momento non pensassi all'amico Marco Boato che, con le tante bozze sul sistema delle garanzie, è stato il primo ad affrontare il tema del giusto processo (*Applausi del deputato Vito*).

Caro Marco, dobbiamo a te l'articolo 130 che contiene quasi tutte le norme che sono state inserite e trasfuse nell'articolo del codice. La tua presenza in questo momento sta a dimostrare che ti senti parte e autore di questa vicenda e te ne diamo atto.

L'unico contrasto, immediatamente composto tra le parti politiche, ha riguardato l'ampiezza dei casi da inserire in quel famoso articolo che poi è stato approvato nel testo licenziato dal Senato. Alcuni hanno sostenuto, in modo un po' blasfemo, che inserire molti casi avrebbe fatto pensare ad un regolamento di condominio e la Costituzione non è un regolamento di condominio! Forse in questo momento non abbiamo il tempo di esaminare tutte le questioni che Soda avrebbe voluto discutere: il diritto delle vittime e la pubblicità dei processi, tuttavia, sono stati presi in considerazione e rappresentano fatti acquisiti da altre leggi costituzionali e, soprattutto, da leggi ordinarie.

L'onorevole Li Calzi diceva che giusto processo significa individuare regole cui bisogna ispirarsi nell'amministrazione della giustizia. Perché ci troviamo in questa situazione? Le ragioni storiche sono state già indicate da coloro che mi hanno preceduto. La Costituzione del 1948 fu promulgata quando era già in vigore il codice Rocco e, quindi, il principio inquisitorio dominava il processo. La Costituzione è anche precedente alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A me piace porre l'accento sulle libertà fondamentali, perché molte volte, per brevità di esposizione, ci si sofferma soltanto

sui diritti dell'uomo. Nell'articolo 6 della convenzione di cui parlavo precedentemente, vengono elencati tutti i parametri cui un giusto processo si deve ispirare. Il codice di procedura penale del 1989 era ispirato al principio accusatorio, o semiacquisatorio, secondo il quale la prova si doveva fermare al dibattimento. Voi sapete che la Corte costituzionale ha stravolto questo principio accusatorio creando disorientamento tra le parti. L'articolo 24 della Costituzione stabilisce che il diritto di difesa sia inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, fissando alcuni punti che sono contenuti nella convenzione. Vi è stato poi il trattato di Maastricht con il quale si è intrapreso un processo di allineamento della nostra legislazione a quella dei paesi occidentali: non possiamo, infatti, allinearci ai parametri europei solamente in materia economica. Quindi siamo stati obbligati a parlare del processo giusto e ad affrontare questo tema.

Vengo alla parità. Alcuni affermano che il diritto di difesa già comprendeva tutto quello che noi vogliamo stabilire oggi; comprendeva la parità delle parti, prevedeva il diritto al contraddittorio e tutto ciò che può essere richiesto nell'interesse della giustizia e del cittadino. Ebbene, parità delle parti non significa solo stare sullo stesso piano dal punto di vista fisico o geografico, ossia che il pubblico ministero non si colloca su un gradino superiore, ma sullo stesso piano. Adesso, peraltro, anche in Cassazione ci si colloca sul piano dei giudici, creando così problemi perché in quella posizione manca il microfono, come se la parità tra le parti consistesse solo in questo, non significasse, soprattutto, uguaglianza dei diritti tra accusa e difesa.

È chiaro che sono le leggi ordinarie che debbono attuare i principi costituzionali. Per quanto riguarda la parità delle parti, che vogliamo inserire e che è stata appunto inserita nel testo dell'articolo, che condividiamo e che chiediamo di approvare, vi è l'aspetto delle indagini difensive. Ad esempio, il provvedimento sulle indagini difensive che abbiamo licenziato alla

Camera e che, per un incidente dovuto anche a quello che è avvenuto in questi giorni, è stato bloccato al Senato, ma che sarà ripreso da quel ramo del Parlamento (perché non si può, come Penelope, tessere di giorno e fare il contrario di notte), rappresenta un passo importante verso l'applicazione del principio di parità tra le parti. Ciò nel senso che anche l'avvocato ha la facoltà di svolgere indagini ed investigazioni, di acquisire prove e di richiedere documentazioni presso gli uffici pubblici a favore dell'imputato.

Per quanto riguarda l'incidente probatorio, che l'onorevole Parenti indicava come una contraddizione, un *vulnus* alla pubblicità del dibattimento (atteso che l'incidente probatorio, che ormai è enormemente dilatato, si svolge nel chiuso di una camera di consiglio, sia pure con la partecipazione dei difensori e con il deposito degli atti necessari perché lo stesso incidente probatorio sia proficuo), ultimamente si sono verificati alcuni casi in cui esso, richiesto dal pubblico ministero, è stato accettato e quindi svolto nel giro di qualche giorno, mentre su incidenti probatori importanti, risolutivi di una certa situazione, il giudice non ha ancora risposto. Un fatto di questo genere sarebbe incostituzionale e, quindi, censurabile. Questo è uno dei tanti motivi per cui bisogna costituzionalizzare il principio della parità delle parti.

Il contraddittorio, poi, è compreso o no nel diritto di difesa? La prova si forma nel dibattimento, il diritto all'assunzione e alla formazione della prova compete ovviamente all'imputato. Se il diritto di difesa previsto dalla Costituzione fosse stato pieno, se non ci fossero stati problemi, non si sarebbe verificato ciò che è successo in ordine all'articolo 513 del codice di procedura penale.

Voi sapete che, a un certo punto, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile dare lettura delle deposizioni rese nel chiuso di una stanza da imputati in reati connessi che, poi, non si sono presentati al dibattimento; in questo modo, le deposizioni potevano essere acquisite come prove. Con la sentenza dell'ottobre 1998 la

Corte costituzionale, rifacendosi al principio della conservazione degli atti acquisiti in un certo modo e, soprattutto, richiamandosi alla funzione del processo, che secondo la Corte doveva essere diretto alla formazione della prova e al raggiungimento della « verità materiale », della verità ad ogni costo, ha sacrificato il principio della « verità processuale », che si raggiunge con il concorso delle parti e, quindi, anche dell'imputato e del difensore. In sostanza, tale sentenza ha violato il diritto di difesa.

L'articolo 24 della Costituzione, quindi, non è stato sufficiente, altrimenti non saremmo arrivati a questo. È urgente e necessario, allora, inserire nella Costituzione, in modo chiaro, preciso ed esplicito, senza che possano esservi equivoci, il principio del contraddittorio. La prova si forma in dibattimento e l'imputato ha il diritto di interrogare e controinterrogare chi lo accusa; nella dialettica del dibattimento si forma la prova e si raggiunge la verità processuale, che può anche non essere la verità vera, che non si sa come raggiungere. Se volessimo applicare il principio della verità a tutti i costi, dovremmo legittimare anche la tortura perché molte volte, non sempre, a seguito di essa si può raggiungere la verità.

Vi è, poi, il problema dell'imparzialità, che poteva rientrare nel diritto di difesa. Tale diritto implica che il cittadino ha il diritto di difendersi nel modo più ampio possibile e, quindi, di trovarsi davanti a un giudice imparziale; conseguentemente, nel momento in cui il cittadino si accorge che il giudice non è imparziale o non appare tale, ha il diritto di ricusarlo e di ottenere la sua sostituzione.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è interessata della questione e ha condannato molte volte l'Italia per violazione dell'articolo 6. La maggior parte delle decisioni di condanna hanno riguardato il principio di ragionevole durata del processo — di cui parlerò tra poco —; a volte, però, la Corte si è interessata anche dell'imparzialità. Leggo testualmente: « Nell'affare Padovani del 26 febbraio 1993 la Corte, che non ha ri-

scontrato violazioni all'articolo 6, ha avuto modo di delineare i principi fondamentali della propria giurisprudenza in materia di imparzialità del giudice. Ai fini dell'articolo 6» — ha chiarito la Corte — «l'imparzialità deve essere determinata secondo un procedimento soggettivo, cioè, sulla base di una condizione personale di un particolare giudice in un dato caso e secondo un procedimento oggettivo, vale a dire accertandosi se il giudice ha offerto garanzie sufficienti ad escludere a tale riguardo qualsiasi dubbio legittimo».

Riguardo al primo punto, l'imparzialità personale di un magistrato si presume fino a che non vi sia la prova del contrario. Riguardo al secondo punto, deve essere determinato se, indipendentemente dall'accordo del giudice, certi fatti verificabili autorizzano a sospettare dell'imparzialità del giudice. Quindi, non solo deve essere imparziale, ma deve anche apparire tale!

Quando il procuratore Borrelli — che interviene sempre in questi casi, evidentemente perché ha la « coda di paglia » — afferma che non è necessario rafforzare l'istituzione a tutela della terzietà e dell'indipendenza del magistrato perché questi, proprio per la sua funzione, deve possedere queste virtù, in particolare — sempre il dottor Borrelli — osserva che « quando si discute di quel tema, ci si dimentica l'approccio del magistrato con la realtà oggettiva e processuale che viene presentato e sempre determinato dal ruolo che in quel momento egli svolge ».

Quindi, se un magistrato ha esercitato le funzioni del pubblico ministero e poi perviene ad una valutazione diversa o alla stessa valutazione, non si può pensare che costui sia stato soggetto a parzialità. Evidentemente, Borrelli si riferisce ad un magistrato perfetto e « divino » e non ai magistrati che noi abbiamo la ventura di incontrare, che sono degli uomini come gli altri.

Se fosse stato previsto in Costituzione il principio della imparzialità, come sarà previsto quello del giusto processo, noi non avremmo avuto tutta la discussione sulle incompatibilità tra il GIP ed il GUP,

che ha impegnato il Parlamento ed ha rischiato anche di provocare una grave frattura tra le forze parlamentari (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e del deputato Boato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, come molti parlamentari hanno già detto, questa è una riforma importante che verte su di un tema delicato e nello stesso tempo appassionante, che il legislatore aveva il dovere di affrontare e di risolvere.

La necessità di introdurre nella Carta costituzionale i cosiddetti principi del giusto processo (personalmente, preferirei parlare dei principi del contraddittorio, dell'oralità, della parità tra le parti e della ragionevole durata del procedimento) è apparsa evidente dopo le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità di quegli articoli del codice di procedura penale i cui fini erano quelli di garantire che, nell'ambito del processo penale, ad eccezione dei cosiddetti riti alternativi che però possono essere richiesti solo su istanza di parte, la prova si formasse nel contraddittorio. È proprio questo il punto di partenza del provvedimento che stiamo discutendo: la Consulta era già intervenuta con la sentenza n. 254 del 1992 per dichiarare l'illegittimità dell'originaria formulazione dell'articolo 513, estendendo la possibilità di acquisire, attraverso il meccanismo della lettura, le dichiarazioni rese dai coimputati al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria nei casi in cui questi si fossero avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere.

La pronuncia della Consulta determinò — come tutti sanno — dapprima un intervento del legislatore teso al limitare le conseguenze negative rispetto al dovere di garantire a tutti un giusto processo e, più recentemente, un altro intervento — mi riferisco alla legge 7 agosto 1997, n. 267 — che aveva introdotto una nuova formulazione dell'articolo 513 del codice

di procedura penale. Una nuova formulazione che cercava ed ha cercato, con il contributo di tutto il Parlamento, di conciliare il diritto al contraddittorio con la necessità di evitare, per quanto possibile, la dispersione dei mezzi di prova ampliando, ad esempio, la possibilità di fare richiesta di incidente probatorio e dichiarando utilizzabili, anche in sede dibattimentale, le dichiarazioni rese in udienza preliminare purché in quella sede fosse garantito il contraddittorio tra le parti.

Lo sforzo del Parlamento era teso, da un lato, a limitare il più possibile il rischio di errori giudiziari e, dall'altro, a dare al giudice tutti gli strumenti per l'accertamento delle responsabilità per fatti di rilevanza penale, ma anche su questa nuova formulazione, ed è purtroppo storia recente, è intervenuta la Corte costituzionale con la controversa sentenza n. 361 del 1998 che prevede, nel caso in cui il dichiarante omette in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti responsabilità altrui, l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni, attraverso il meccanismo delle contestazioni. Di fatto, però, come era ben prevedibile, ed è strano che i giudici della Consulta non l'abbiano previsto, la soluzione indicata dalla Corte ha determinato, sì, la possibilità di fare contestazione a chi si avvale della facoltà di non rispondere, ma non ha considerato che tali contestazioni vengono rivolte ad un imputato o ad un testimone imputato in reato connesso del tutto muto, un vero e proprio fantasma processuale che non accetta il contraddittorio e che rimane silente salvo limitarsi a ribadire che intende avvalersi della facoltà di non rispondere. E così, l'attuale processo elimina un diritto non solo di civiltà giuridica, ma sancito da convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate anche dal nostro paese, cioè quello dell'imputato, del suo difensore, del difensore di parte civile, dello stesso pubblico ministero e soprattutto del giudice, di verificare, nel contraddittorio delle parti, se un determinato soggetto, dalle cui dichiarazioni può dipendere l'assoluzione o la condanna di altri cittadini, abbia detto,

innanzi alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, il vero o il falso o, come spesso avviene, quale parte delle sue dichiarazioni sia veritiera e quale invece non lo sia.

È stata, in tal modo, introdotta una ulteriore e ampia deroga anzi, direi che è stato inferto un vero e proprio *vulnus* al principio della formazione in dibattimento della prova che costituisce, o per meglio dire costituiva, uno dei punti qualificanti del nuovo processo penale.

In questa sede occorre prescindere da considerazioni relative al ruolo che ha assunto e va assumendo nel nostro ordinamento il giudice costituzionale e, in particolare, all'uso che esso fa delle sentenze cosiddette additive che, in molti casi, si traduce nell'esercizio in un vera e propria funzione paralegislativa. Quello che, però, mi preme sottolineare è che gli interventi della Consulta sul tema che stiamo affrontando sono stati resi possibili dall'assenza nella Carta fondamentale dell'espressa previsione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e, più in generale, dei principi comunemente chiamati del giusto processo. Tali principi sono enunciati con estrema chiarezza nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dal nostro paese con la legge n. 848 del 1955. La convenzione sancisce il diritto dell'accusato ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un giudice indipendente, imparziale e preconstituito per legge; ad essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico; a disporre del tempo necessario per preparare la difesa; a farsi assistere da un difensore di fiducia e, per quello che riguarda il tema che stiamo trattando, a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Come si vede, il testo licenziato dal Senato, così come quello a suo tempo predisposto dalla Commissione bicame-

rare, mutua in buona parte l'articolo 6 della convenzione che, a sua volta, riprende e sviluppa enunciazioni già contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici. Ebbene, se una norma di questo tenore fosse contenuta nella nostra Carta costituzionale, ben difficilmente la Consulta sarebbe intervenuta nel modo che abbiamo visto sulle scelte del legislatore in materia di formazione della prova.

Prima del più recente intervento della Consulta, ero convinto che i principi sopra enunciati ben potessero trovare risposta nella legislazione ordinaria, in aderenza ad altre norme della Carta costituzionale quali, ad esempio, l'articolo 24 che assicura il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma la più recente giurisprudenza costituzionale ha imposto al Parlamento di intervenire a livello di Carta fondamentale anche in ossequio alle convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro paese; e che un intervento di livello costituzionale sia necessario lo confermano le ormai numerose sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo che hanno ripetutamente condannato il nostro paese non solo in relazione all'eccessiva durata dei processi e della custodia cautelare, ma anche, e proprio recentemente, per violazione del principio del contraddittorio. Sono quindi emerse nel dibattito dottrinario e parlamentare la lacunosità e l'inadeguatezza delle norme costituzionali che regolano l'esercizio della giurisdizione. La decisione di costituzionalizzare i principi sanciti dall'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo appare dunque indifferibile. Sono state espresse perplessità e riserve sull'eccessiva analiticità del testo costituzionale che stiamo discutendo, perplessità e riserve in parte condivisibili: la Costituzione deve dettare principi di carattere generale, ai quali poi deve dare attuazione la normativa ordinaria.

Talune disposizioni, come quelle del penultimo comma, appaiono a mio avviso eccessivamente minuziose. Nel momento

in cui si afferma il diritto dell'imputato ad interrogare testi a carico e a citare quelli a discarico, o più in generale ad ottenere l'acquisizione di prove a parità di condizioni con l'accusa, non era e non è necessario specificare, a livello costituzionale, che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore; principio sacrosanto, corretto, assolutamente aderente al nostro livello di ordinamento costituzionale, ma che forse non era necessario, od opportuno, immettere nella Costituzione.

Tuttavia, una volta compiuta la scelta di inserire questo principio in Costituzione, fare un espresso riferimento a tutte le parti processuali era forse doveroso: non solo, quindi, al diritto-dovere del difensore dell'imputato di rivolgere domande e contestazioni all'imputato, ma anche al diritto-dovere da parte del giudice e delle altre parti processuali di verificare, nel contraddittorio delle parti, l'attendibilità o meno di chi rilascia dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri imputati. A parte questa considerazione, osservavo che sarebbe stato preferibile un testo più sobrio ed asciutto, nel momento in cui si pone sempre maggiore attenzione alla qualità, anche formale, della legislazione. Appare quindi incongruo non preoccuparsi di tale qualità quando si pone mano, addirittura, alla Carta costituzionale.

Vi è il rischio, sul quale vale la pena che tutti riflettano in pieno spirito costruttivo e consapevoli dell'urgenza dell'approvazione di una modifica costituzionale, che, in un periodo di continua e profonda evoluzione della società dal punto di vista politico, sociale, economico, giuridico e internazionale, una norma costituzionale troppo rigida possa rendere più difficili le eventuali necessarie modifiche per l'adeguamento legislativo alla realtà sociale.

Tanti altri sarebbero gli argomenti che varrebbe la pena di affrontare su un tema tanto delicato quanto affascinante, ma il

tempo che mi è concesso m'impone (anche perché mi trovo in sintonia con gli interventi di altri colleghi, di alto livello giuridico oltre che politico) di trattare un argomento che sta particolarmente a cuore a me e a rifondazione comunista, che in questo momento ho l'onore di rappresentare: quello dell'effettività per tutti del diritto di difesa. È ben vero che il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; è però altrettanto vero che sarebbe opportuno, visto che stiamo intervenendo proprio per ripristinare le condizioni per un processo equo in cui tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, porre le condizioni di carattere costituzionale per rendere effettivo, con adeguati strumenti normativi, il diritto di difesa per tutti, anche per i soggetti più deboli, non solo economicamente.

L'effettività della difesa per tutti i cittadini è, a mio avviso, *conditio sine qua non* perché il processo possa realmente ritenersi giusto. È un tema, quello dell'effettività del diritto di difesa per i non abbienti e, perché no, della difesa d'ufficio, su cui è altrettanto necessario ed urgente un intervento a livello di legislazione ordinaria ed eventualmente a livello di legislazione costituzionale. Valuterò se presentare uno specifico emendamento in tal senso, dal momento che purtroppo dobbiamo prendere atto che ancora non siamo riusciti ad affrontare un tema così importante e delicato a livello di legislazione ordinaria. Certo, non condivido, e già in tal senso mi ero espresso in sede di discussione generale sul progetto della bicamerale, l'istituzione di uffici pubblici per la difesa dei non abbienti: tale soluzione non mi convince. Infatti, pur nel lodevole e condivisibile intento di rendere accessibile ed effettiva la difesa anche per i soggetti più deboli, essa appare del tutto inadeguata per il raggiungimento reale e concreto dell'obiettivo che ci si propone. Anzi, creerebbe rischi di effetti negativi che potrebbero addirittura rendere tali uffici pubblici controproducenti rispetto ad un'effettiva difesa, in quanto in campo

penale il difensore pubblico dovrebbe perseguire interessi diversi e, talvolta, contrapposti rispetto a quelli dei rappresentanti dello Stato, con il rischio di conflitti d'interesse che chiaramente sarebbero a svantaggio del soggetto più debole, che non è certo lo Stato.

Mi preme svolgere un'ultima considerazione che traggio dalle polemiche di questi giorni. La giustizia penale non può essere terreno di scambio, tanto meno di ritorsioni; chi ha il delicato ma anche importante compito di fare le leggi, soprattutto quando queste incidono a livello di principi generali, non può essere spinto da valutazioni contingenti, ma deve tendere a far prevalere valori condivisi dalla grande maggioranza del paese. Le riforme della giustizia e sulla giustizia devono tendere ad un processo equo, ad un processo che limiti il più possibile gli errori giudiziari, ad un processo che tuteli i diritti degli imputati, ma anche le richieste di giustizia delle vittime dei reati, ad un processo che, in tempi ragionevoli, assolva gli innocenti e condanni i colpevoli ad una giustizia eguale per tutti e non, come troppo spesso accade oggi, ad una giustizia forte con i deboli e debole con i forti.

Ciò potrà essere raggiunto contemperando esigenze e principi diversi, che però non possono essere contrapposti: il principio di eguaglianza, il diritto di difesa, il rispetto delle garanzie individuali, le esigenze di accertamento della verità processuale e la difesa sociale nel contraddittorio delle parti.

L'inserimento in Costituzione dei principi previsti dalla proposta di legge al nostro esame va proprio in questa direzione e le riserve che, nel limitato tempo a disposizione, ho cercato di illustrare non possono impedirci di salutare con soddisfazione l'approvazione di una riforma che inserisce nella nostra Carta costituzionale principi che fanno parte del patrimonio della moderna civiltà giuridica (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Urbani. Ne ha facoltà.

GIULIANO URBANI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo sul testo che propone le modifiche al dettato costituzionale in materia di forma di Governo. Anticipo un orientamento complessivamente favorevole su di esso per almeno due ragioni, che terrei ad illustrare.

La prima, probabilmente anche la più importante, consiste nel fatto che il testo contiene alcune innovazioni che noi giudichiamo necessarie ed urgenti. Mi riferisco, in particolare, all'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali e al binomio — se così posso esprimermi — fra eventuale caso di sfiducia e conseguente automatico scioglimento dei consigli regionali.

Riteniamo che tali innovazioni siano necessarie ed urgenti soprattutto per un motivo, vale a dire perché probabilmente possono aumentare considerevolmente la responsabilità dei rappresentanti popolari, siano essi consiglieri regionali, siano essi membri del governo regionale. Sappiamo che di questo vi è molto bisogno, soprattutto se vogliamo potenziare l'istituto regionale in un'ottica di riforma federale dello Stato.

Vi è poi una seconda ragione per la quale, almeno personalmente, non posso che esprimere un atteggiamento molto favorevole ed una valutazione positiva del provvedimento. Con il testo all'esame, infatti, si sono evitati due errori che avrebbero potuto essere molto pericolosi nella prospettiva di riforma federale dello Stato. Intendo riferirmi all'eventuale doppio turno di votazione e più ancora all'ipotesi che tale doppio turno avvenisse in presenza di un cosiddetto ballottaggio chiuso, per capirci un ballottaggio ad alleanze definite. Si tratta di due ipotesi che consideravo negativamente perché avrebbero comportato, con estrema certezza, alla luce delle recenti esperienze, nel primo caso, una minore legittimazione popolare, un minor numero di cittadini partecipanti all'elezione dei consigli e dei presidenti e, nel secondo caso, aspetto ancor più grave, una minore trasparenza complessiva del processo di definizione

delle alleanze, non potendosi appunto modificare, per definizione, il sistema delle stesse fra il primo e il secondo turno. Ma su questo ci siamo già capiti e credo che possiamo prendere atto con soddisfazione di aver evitato questi due pericoli e chiudere il capitolo.

Detto questo, credo che, se vogliamo esercitare con la massima responsabilità — come dobbiamo fare — il nostro ruolo di legislatori, non possiamo e non dobbiamo lasciarci prendere la mano da una retorica vuota e ingiustificabile.

Approvando queste modifiche all'attuale testo costituzionale — se le approveremo —, dobbiamo essere ben consapevoli dei limiti e dei rischi che questa riforma comporta. Per capirci e per essere brevi: abbiamo accennato all'attesa, all'aspettativa di una maggiore responsabilità complessiva degli eletti in rapporto agli elettori, ma questa riforma comporterà anche la possibilità di una maggiore efficienza dei governi regionali? Comporterà sicuramente anche una maggiore stabilità di governo degli organi regionali?

Di fronte a queste due domande, credo che dobbiamo essere molto onesti con noi stessi e dire che non possiamo attenderci automaticamente tali risultati dalle innovazioni contenute nel testo che stiamo esaminando. Se da queste riforme deriveranno anche maggiore efficienza e maggiore stabilità complessive dei governi regionali — dobbiamo dirlo chiaramente —, ciò dipenderà da altro ed è su questo « altro » che vorrei richiamare brevemente la vostra attenzione.

Credo che questo « altro » preveda almeno due punti importanti. Il primo riguarda il modello di federalismo all'interno del quale le istituzioni che stiamo creando dovranno poi operare. Lo sottolineo perché vorrei esprimere un'opinione un po' diversa rispetto a quei colleghi che, anche nel corso della discussione attuale, hanno dato per scontato che nell'ambito dei lavori del nostro Parlamento sia già presente un modello di riorganizzazione federale dello Stato definito e consentito: non è questo il caso.

Noi tutti sappiamo che in settori del nostro Parlamento sono già alla nostra attenzione e in corso di esame alcuni testi in materia, ma dobbiamo onestamente riconoscere che essi sono ancora incompleti e privi del necessario consenso per poter dare per scontato che queste riforme si collocheranno sicuramente all'interno di una cornice — ripeto — definita e soddisfacente.

Si tratta, quindi, del primo interrogativo che incombe sulle riforme che stiamo approvando: esse saranno buone o cattive riforme a seconda della cornice complessiva di modello federalista che sapremo creare nei prossimi mesi di lavoro legislativo. Dico ciò, perché, se non dovessimo creare nessuna nuova cornice di riorganizzazione federale dello Stato, le riforme che stiamo esaminando e che presumibilmente — me lo auguro — approveremo, verrebbero ad operare all'interno di una logica costituzionale talmente diversa da essere suscettibili — e su ciò dirò qualcosa in seguito — di mancato funzionamento e, quindi, *a posteriori*, quelle che oggi poniamo in essere sarebbero riforme incaute.

Il secondo interrogativo che grava sulle aspettative, che prima enunciavamo, di maggiore efficienza e stabilità complessiva dei governi regionali è connesso agli statuti regionali in base ai quali queste disposizioni potranno essere in futuro determinati dall'attività legislativa autonoma dei consigli regionali.

Circa il rapporto che si creerà fra statuti regionali e forma di governo delle singole regioni, dobbiamo essere consapevoli che, approvando questo testo, accettiamo una scommessa densa di rischi perché vi sono già regioni dotate di autonomia legislativa che hanno approvato leggi regionali che non si può dire abbiamo migliorato la stabilità e l'efficienza di governo. Negli ultimi mesi sono saliti agli onori della cronaca tre casi di regioni a statuto speciale che hanno esercitato le rispettive autonomie legislative in materia di legge elettorale e di forma di governo con esiti che contraddicono del tutto e l'obiettivo della stabilità e quello

dell'efficienza. Questo significa che dovremo porre la massima attenzione per evitare rischi di questo genere.

Uno degli aspetti positivi del testo di riforma costituzionale che stiamo esaminando è rappresentato dal fatto che esso mette a disposizione del legislatore l'arma della legge ordinaria per sancire principi e limiti fondamentali dell'attività legislativa regionale in queste materie. Mi riferisco all'articolo 2, il quale prevede che l'autonomia regionale debba essere esercitata nei limiti e sulla base dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Non vorrei che considerassimo questa parte dell'articolo 2 di secondaria importanza e tale da poter essere lasciata nel dimenticatoio delle leggi previste ma non realizzate, soprattutto non formulate e quindi non approvate dal Parlamento.

A tale proposito, esprimo un'opinione totalmente diversa da quella manifestata da alcuni colleghi, in particolare della lega, i quali ritengono che una simile legge ordinaria contraddica l'assunto dichiarato di muoversi in direzione di una riorganizzazione federale dello Stato. Sono di diverso avviso per la semplice ragione (tutti potranno darmene atto facilmente) che non esiste uno Stato federale al mondo che abbia presentato in materia di leggi elettorali degli Stati federali un ventaglio di ipotesi eterogenee al di fuori di comuni principi fondamentali e soprattutto di comuni limiti. Non credo che si faccia una buona propaganda al federalismo se lo si scambia per un ordinamento anarchico o un ordinamento basato su principi arlecchineschi, perché si farebbe un pessimo servizio alla causa del federalismo stesso.

Vediamo ora quale sarà l'oggetto della legge ordinaria dello Stato. Lo dice la legge stessa, nel senso che innanzitutto essa dovrà esprimersi sulla durata. Non potremo lasciare la durata delle legislature regionali al caso e soprattutto alla estemporaneità dell'attività legislativa autonoma delle regioni.

In via esemplificativa vorrei accennare ad altri tre punti che mi sembrano pressoché indispensabili. Innanzitutto la fissazione di un limite alla rieleggibilità dei presidenti.

Gli organi di governo di tipo presidenzialista devono avere tale limite, altrimenti rischiano di sconfinare in qualcosa che non è certamente nelle nostre intenzioni; ritengo, quindi, che debba essere prevista la non eleggibilità per più di due mandati. Allo stesso tempo deve essere previsto che gli assessori regionali possano — e auspicabilmente debbano — essere scelti fuori dai consigli regionali stessi. Alla base di tale richiesta, vi deve essere un punto di coerenza e onestà intellettuale nei confronti dei principi costituzionali cui vogliamo aderire: qualcuno svolge, lì, funzioni di legislatore; qualcuno svolge, lì, funzioni di esecutivo. Se vogliamo che la confusione tra esecutivo e legislativo non superi certe soglie di guardia, dobbiamo assolutamente effettuare una tale previsione.

Infine, questa legge ordinaria dovrà contenere qualcosa a proposito dei contrappesi al presidenzialismo. Il presidenzialismo regionale è altra cosa rispetto al presidenzialismo nazionale; ma, sin dai tempi di Tocqueville — quando, tornando in Francia dagli Stati Uniti, spiegava ai suoi connazionali a quali condizioni funzionino i sistemi presidenziali — sappiamo tutti che la prima condizione è che vi siano dei contrappesi, delle istituzioni costituzionali e civili che funzionino da elemento di limitazione del potere degli esecutivi. Sarebbe pericoloso se i nostri ordinamenti regionali non prevedessero tali contrappesi perché finiremmo per andare incontro — in ambito regionale — a quei difetti che, in ambito nazionale, non vogliamo nel modo più assoluto.

Il mio elenco voleva essere soltanto indicativo. Mi fermo qui perché credo che faremmo un buon servizio allo spirito con cui sono stati redatti gli articoli della proposta di legge di revisione costituzionale solo se pensassimo sin da ora alle caratteristiche e ai contenuti che dovrà possedere la legge ordinaria, senza la

quale quel che stiamo facendo in questi giorni mi parrebbe davvero eccessivamente pericoloso. Si tratta, quindi, di una legge ordinaria di importanza decisiva.

Signor Presidente, concludo con una avvertenza che nasce esclusivamente dal dibattito che si è tenuto tra ieri e oggi in quest'aula. Da parte di molti si è discettato sul seguente interrogativo: con quello che è avvenuto nelle ultime quarantotto ore alla Camera, con il tipo di discussione che stiamo svolgendo sui principi del giusto processo e sui contenuti dell'altra proposta di legge costituzionale, stanno di fatto ripartendo, oppure no, le riforme? Da parte di un collega è stata usata l'espressione — anche «sorridente» — di una «bicameralina», cioè, di una sede dove in certa misura — rispetto al tutto che si voleva fare — di fatto sta ripartendo una parte del processo riformatore. A questo proposito, vorrei che facessimo molta attenzione ai limiti del procedimento di revisione costituzionale posti dall'articolo 138 della Costituzione.

Un processo di revisione costituzionale, effettuato ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, impone ovviamente di esaminare una questione alla volta; di conseguenza, rende minime le possibilità di aver ben presente l'architettura ed il mosaico complessivo delle riforme. Ebbene, questo non è un limite da poco. Quando si pone mano ad una architettura costituzionale, il problema della coerenza complessiva è decisivo per sapere se si sta facendo una buona o una pessima, disastrosa riforma. Per dirla in termini semplici, adottare — se lo vorremo, se saremo capaci — la soluzione procedurale dell'articolo 138 della Costituzione impone la presenza di un clima costituente ancor più autodisciplinato, più forte, convinto e determinato di quanto non sarebbe necessario per il funzionamento di una Commissione che possa dedicare attenzione continua e compiuta al problema della coerenza complessiva di quel che si sta facendo.

Ho fatto questa osservazione perché, francamente, a chi, fra di noi, si chiedeva se stiano ripartendo e se possano ripartire

le riforme mi sento di dare una risposta molto cauta di responsabile pessimismo, in questo momento, per una ragione molto semplice. Nel corso della discussione sul giudice unico in quest'aula, in presenza di una convergenza della quale dobbiamo prendere atto con grande soddisfazione, abbiamo assistito a motivazioni di una violenza delegittimante, da parte di molti gruppi politici, tale per cui si è avuta la sensazione che ci si volesse quasi difendere, perché ci si vergognava delle convergenze prodottesi, miracolosamente, su un testo di quel genere. Ebbene, cari colleghi, credo che se non ci liberiamo di questo complesso di colpa che porta a pensare che ogni convergenza vada difesa contro l'avversario che miracolosamente converge, di strada ne faremo poca. Per quanto mi riguarda, comunque, consiglieri di non mettere altra carne al fuoco, per la semplice ragione che in un clima di questo genere potrebbe essere decisamente pericoloso (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Miraglia Del Giudice, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Galati. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE GALATI.** Signor Presidente, la proposta di legge costituzionale relativa all'elezione diretta del presidente della giunta regionale arriva in quest'aula riproponendo sostanzialmente il progetto che nei lavori della bicamerale fu condiviso. Si disse in quell'occasione che fino all'adozione da parte delle regioni dei nuovi statuti (nei quali si sarebbe introdotta correttamente, nel rispetto della piena autonomia delle regioni, la scelta della nuova forma di governo) si istituiva il principio dell'elezione diretta del presidente della regione prevedendo con apposita norma transitoria che il sistema elettorale da applicare fosse lo stesso che ora è previsto nel testo in esame, ossia quello della legge nazionale, con la trasformazione del candidato capolista in presidente della regione.

Credo che l'azione referendaria abbia fornito notevole impulso all'incardimento di questa riforma così importante, perché essa tende a realizzare una modifica della forma di governo delle regioni in chiave federalista. L'aspetto più propriamente federalista di questa proposta non è rappresentato tanto dal principio secondo cui le regioni possono approvare modifiche statutarie, quanto dall'elezione diretta dei presidenti. Tale aspetto determina infatti una forte legittimazione, un forte senso di responsabilità politica e soprattutto quella garanzia di stabilità senza la quale sarebbe impensabile un processo in senso federalista.

Noi riteniamo che la stabilità degli esecutivi, la coerenza tra il patto elettorale e le istituzioni, che discendono dalla maggioranza degli elettori, oggi si possano ricondurre a questo modello, che riprende in chiave analogica il sistema adottato per i sindaci e per i presidenti delle province, che oggi danno forti risposte di governabilità del territorio, rendendo questi uomini, eletti direttamente, non schiavi del palazzo e dei trasformismi, ma capaci di rispondere, nell'ambito di un futuro federalismo, a quella sussidiarietà verticale tra le istituzioni che consente ai cittadini di riconoscersi nelle realtà territoriali a loro più vicine. È un modello che arriva all'esame di quest'Assemblea dopo i dibattiti polemici svoltisi nei mesi scorsi in seguito alla vicenda dei ribaltoni con il disegno di legge approvato dalla Camera, ma che il Senato ritenne di dover stravolgere, in considerazione del fatto che una norma di tal genere comportasse la necessità di modificare l'articolo 126 della Costituzione. I ribaltoni e la disaffezione elettorale rilevata in queste ultime tornate elettorali hanno dimostrato la necessità fondamentale di ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

Va rilevato, tuttavia, che vi è qualche insidia nascosta in quella parte del provvedimento relativa all'autonomia statutaria. Infatti, se essa significasse solamente allontanare da Roma e dalle oligarchie partitocratiche nazionali il disfacimento dei governi regionali, si opererebbe poco

in senso federale. Sono state inserite alcune norme di garanzia, quale quella che stabilisce che le regioni potranno cambiare forma di governo attraverso un referendum regionale; questa modifica statutaria potrà essere approvata solo se ci sarà il *quorum* richiesto: questa norma è importante perché definisce un meccanismo attraverso il quale si richiede l'effettivo consenso della maggioranza degli elettori regionali e, quindi, una maggiore consapevolezza da parte loro della forma di governo che intendono darsi a livello regionale.

Sono da sottolineare positivamente altri elementi, oltre a quello relativo all'elezione diretta del presidente della giunta, relativi alla forma di governo, in quanto conferiscono stabilità agli organi regionali, come è già avvenuto per quelli provinciali e comunali. Mi riferisco alla norma che prevede che, in caso di mozione di sfiducia o di dimissioni, si torni a votare. L'esperienza ci dice che stabilire il potere di scioglimento con una norma rappresenti il modo migliore per evitare quei trasformismi e quei ribaltoni che sono stati la causa principale per la quale minore è stata la partecipazione dei cittadini alle elezioni.

Anche la decisione della Camera di tornare al turno unico per l'elezione del presidente della giunta regionale va in questa direzione, al di là della convenienza delle singole parti politiche. Infatti, il turno unico dovrebbe assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica locale, visto che il doppio turno è tutt'oggi considerato un ulteriore elemento di disaffezione e di sfiducia.

Ci sono tutte le condizioni per un rinnovamento complessivo, in termini di partecipazione e di democrazia, delle autonomie locali. Questo è un segnale forte e importante perché il nostro paese ha bisogno di riforme per fare in modo che ai cittadini sia assicurato un sistema democratico. Il centro cristiano democratico si sente vicino a questa riforma, alla quale darà il suo contributo e il suo consenso.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

**ALFONSO PECORARO SCANIO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questo originale dibattito congiunto su due provvedimenti abbastanza diversi tra di loro. La discussione congiunta ci aiuta a raggiungere l'obiettivo di operare riforme attese da tempo, dando una risposta concreta ai cittadini oltre che a noi stessi, perché parlare per molto tempo di riforme senza riuscire a vararne alcuna, rende frustrante la nostra attività.

Vorrei iniziare il mio intervento svolgendo alcune considerazioni sul provvedimento concernente l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni. In primo luogo, ritengo che sia stato importante comprendere in un unico provvedimento l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e norme che rispondono ad una scelta di tipo federalista: infatti, l'autonomia statutaria delle regioni, prevista, tra l'altro, da una proposta di legge costituzionale presentata dall'onorevole Boato ed inserita nel testo finale del provvedimento al nostro esame, risponde ad un'esigenza di federalismo che non deve essere solo declamato. Il nostro è un paese strano in cui troppo spesso viene ammantato di federalismo ciò che è semplicemente una sorta di avidità delle regioni di avere deleghe e dimostrarsi poi incapaci di gestirle.

Al contrario la scelta di responsabilità connessa al federalismo è una scelta estremamente utile. Il che significa stabilire che vi sia una autonomia vera, statutaria da utilizzare, che vi sia un quadro di riferimento di carattere generale. Francamente spero che nell'ambito del processo che dovrebbe avviarsi a livello regionale dopo l'approvazione di questa normativa, si possa uscire dal paradosso tutto italiano (e che alla fine viene sintetizzato in una norma che è transitoria; del resto la particolare condizione del nostro paese rende necessario l'inserimento di tale norma in Costituzione) di una discussione tra il turno unico e il doppio turno.

Il nostro vero problema infatti non è quello del turno unico o del doppio turno, ma quello di una reale capacità dei cittadini di partecipare alla scelta dei candidati. In realtà vi sono sistemi a doppio turno, come quelli previsti per i comuni e le province, che spesso quando c'è una forte motivazione favoriscono la partecipazione degli elettori. Non si prendano dunque come punti di riferimento soltanto le tornate elettorali in cui vi è stata una scarsa partecipazione! Non si dimentichi che anche quando vi sono state le elezioni suppletive in collegi di Camera e Senato, la partecipazione, nonostante si trattasse di elezione a turno unico, è stata ancora più bassa di quella registrata in elezioni a doppio turno. In altre parole bisogna individuare il motivo e comprendere quale sia la volontà di partecipazione reale dei cittadini alle elezioni.

Oggi si discute, diciamo, troppo concretamente di questo problema, pensando soltanto al proprio tornaconto, che è tra l'altro estremamente effimero (alcuni sono a favore del turno unico perché pensano che ciò sia utile in un certo momento storico, mentre altri sono a favore del doppio turno), e cambiando le posizioni a seconda dei calcoli. Fortunatamente però l'estrema mobilità dell'elettorato, in questo momento, e l'estrema incapacità — ahinoi! — della classe politica di centro, di destra e di sinistra (senza alcuna differenza) di innovare le forme della politica, rendono, in molti casi, assolutamente ridicoli tali calcoli.

Ciò che non si può fare ma che alcuni vorrebbero è essere eletti senza i voti. Questo è un evento che non può accadere. Circostanze molto particolari, dopo la vicenda di Tangentopoli e dopo il cambio del sistema elettorale (che in qualche modo sono coincisi), hanno determinato un Parlamento dove spesso, in virtù di un meccanismo strano, abbiamo colleghi eletti in collegi uninominali senza aver ricevuto nemmeno il voto dei propri familiari. Questo è un sistema che non può funzionare a regime, in una democrazia normale!

Tutto ciò pone un problema serio: quello della partecipazione degli elettori alle scelte delle candidature (il cosiddetto sistema delle primarie). Credo che quello debba essere un vero primo turno! Indubbiamente ciò non vale con riferimento alla legge regionale ma come principio di carattere generale, di partecipazione reale dei cittadini alle scelte delle candidature, che non possono essere demandate unicamente ai partiti, a meno che non si abbia il coraggio di fare una legge sui partiti che stabilisca almeno delle regole minime di democrazia e di partecipazione alla vita dei partiti. In quel caso anche la scelta delle candidature, fatte attraverso meccanismi di partito potrebbe forse avvenire sulla base di regole credibili di carattere generale.

Ben venga la scelta di una forte autonomia statutaria delle regioni e ben venga, in sede di prima applicazione, il turno unico! Si sappia però che il problema è quello di riuscire piano piano a rendere omogeneo il nostro sistema politico da un punto di vista generale. Abbiamo infatti troppi sistemi elettorali in vigore, anche se nessuno mette in discussione il doppio turno previsto per i comuni e le province. Dobbiamo poi capire se questo sistema che per ora è previsto come transitorio per le regioni non rischi, come spesso accade in Italia, di diventare definitivo.

In altre parole, ci si deve rendere conto che prima o poi si dovrà avviare in Parlamento un discorso serio sui sistemi elettorali, al fine di evitare sistemi legati a situazioni contingenti e con lo scopo di dare al cittadino una maggiore possibilità di incidere nelle scelte delle candidature e di vederle rispettate. In tal modo sarà possibile operare una migliore selezione e ottenere una classe politica più adeguata ai propri compiti. Il che, ovviamente, non è semplice, ma il nostro dovere è quello di riuscire a trovare un punto di intesa.

Credo sia molto importante anche il principio dello scioglimento dei consigli regionali. Siamo in una situazione assurda nel nostro paese: in alcune regioni, le giunte del ribaltone si sono formate non

tanto per il consistente fenomeno del trasformismo a motivo di appetiti clientelari, quanto perché non vi è altro sistema, per far cadere una giunta considerata inadeguata, che attuare un ribaltone che possa dar vita ad un altro tipo di giunta. Ho personalmente vissuto l'esperienza della regione Campania; volevamo lo scioglimento del consiglio regionale ritenendo la giunta in carica, presieduta da Rastrelli, assolutamente inadeguata e invischiata in pessimi meccanismi clientelari. Il paradosso è che, pur di far cadere quella giunta, abbiamo dovuto dare l'incarico ad un'altra che, pur non essendo legata allo stesso consolidato meccanismo di clientele, sta dimostrando carenze gravissime. Sarebbe stato preferibile uno scioglimento del consiglio regionale, se fosse esistita una legge che, con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, avesse consentito una procedura certa di scioglimento e nuove elezioni.

Oggi diamo una possibilità aggiuntiva a favore del meccanismo di ritorno alle urne e anche questo mi sembra un elemento utile. Sono molto favorevole alla proposta al nostro esame e ritengo che dobbiamo fare il massimo sforzo perché, nel complesso meccanismo di modifica costituzionale, si riesca a far entrare in vigore questa normativa prima della prossima tornata elettorale del 2000. È solo un tassello della riforma federalista dello Stato e un primo passo nella modifica dei sistemi elettorali per renderli coerenti con un'effettiva partecipazione degli elettori alla vita politica e amministrativa.

Il secondo punto della discussione odierna è quello del giusto processo. Ritengo che alcune preoccupazioni di molti amici e colleghi circa il problema della legalità non siano del tutto pertinenti; essi continuano a giudicare pericolosa questa riforma soprattutto in riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Credo sia sbagliato non dare fiducia a questa proposta di modifica costituzionale. Bisogna disincagliare un dibattito che, sui temi della giustizia, è diventato paradossale: da una parte, la battaglia

sacrosanta per il vero garantismo — la difesa delle garanzie di tutti — troppe volte è stata forzata, dando l'impressione — al di là, forse, delle volontà di alcuni — di essere legata a vicende particolari o di casta: la casta di politici e quella degli imprenditori o dei pubblici funzionari. Credo che questo sia l'elemento base che ha creato il grande conflitto esistente sulla materia della giustizia.

Sulla necessità di un giusto processo, che si svolga secondo il principio del contraddittorio, nelle condizioni di parità di fronte ad un giudice terzo imparziale non vi sono contrasti. È ovvio pensare che la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore. Non facendo riferimento a casi concreti, è del tutto evidente che qualsiasi cittadino che si trovi ad essere accusato da qualcuno vuole avere il sacrosanto diritto costituzionale di poter procedere ad un interrogatorio di colui che lo accusa. È altrettanto evidente che siamo nel paese della mafia, della camorra, della 'ndrangheta e di una serie di sistemi di delinquenza organizzata. Quindi dovremo essere molto rigorosi nel dare poi immediatamente seguito alla parte della normativa che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Nella Costituzione non si può che inserire il principio, ma nello stesso tempo dobbiamo avere certezza che con questa norma si fa un atto di fiducia nella capacità di questo Parlamento di contemperare le ragioni sacrosante delle garanzie con le esigenze di legalità e del principio di legalità di questo paese.

Poiché non siamo ancora riusciti ad approvare, dopo tanti anni, un complesso di norme serie anticorruzione, decidere di votare prima di tutto la norma sul giusto processo è un atto di fiducia nella capa

cià di varare anche le norme di riforma della pubblica amministrazione. Mi rifiuto di credere che in questo Parlamento — tranne in piccole minoranze — non ci sia chi crede che siamo in arretrato anche rispetto ad altri principi, che pure hanno valenza costituzionale, che sono quelli del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, materia sulla quale ancora non riusciamo a dare delle risposte.

Il dibattito si è di fatto spostato su quelle che sono state considerate da alcuni delle persecuzioni giudiziarie, da altri delle normali attività. Sicuramente degli eccessi ci sono stati e credo che in un paese le garanzie di libertà degli individui vadano comunque tutelate, perché questo è un principio di civiltà. Non dobbiamo però assolutamente abbassare la guardia e, soprattutto, non si può pensare che i giudici di questo paese siano degli aguzzini, pronti a cercare di carcerare qualcuno senza prove e senza motivazioni.

Proprio perché non credo sia questo l'atteggiamento prevalente della magistratura, che quest'ultima stia macchinando un complotto in questo paese, a maggior ragione penso che si debba compiere un atto di fiducia votando a favore della normativa costituzionale sul giusto processo, perché essa fissa elementi di garanzia che debbono valere per tutti. Sarebbe grave se dovessimo pensare invece che queste normative sono un cedimento ma non rivendicazioni giuste, che sono trasversali, di tutto lo schieramento politico. Non credo infatti che in questo paese una parte debba essere connotata come garantista ed un'altra come giustizialista; queste mi sembrano formule utili più ai giornali che alla sostanza del problema. Abbiamo le posizioni di quanti sono garantisti quando in certe situazioni sono coinvolti alcuni politici ed imprenditori ed alcune forze politiche, e diventano poi forcaioli quando si tratta di rispondere magari al piccolo spacciatore o al cittadino che commette atti addirittura di microdelinquenza. Non credo sia garantista chi pone in essere questo tipo di doppiopesismo.

D'altra parte vi sono stati gli eccessi di chi ha adottato — molti hanno fatto questo errore — atteggiamenti dovuti alla necessità di cambiare la classe politica di questo paese e di arginare alcuni fenomeni di malcostume e di corruzione, che peraltro permangono (non erano tipici solo della cosiddetta prima Repubblica). Probabilmente, si deve evitare di dar vita anche su questo versante ad un doppiopesismo secondo il quale si è creato un meccanismo per cui vi sono solo pochi capri espiatori. Poi, man mano, il livello di attenzione etica si è abbassato, per cui, mentre una volta chiedevamo le dimissioni anche di fronte ad un avviso di garanzia — peraltro, ben sapendo che venivano emessi per fatti notori, in base ad elementi di corruzione più che pubblici — oggi, in certi casi, di fronte addirittura a rinvii a giudizio e a fatti conclamati, poiché gli interessati fanno parte di una stessa forza politica, si ha un atteggiamento di eccessiva disponibilità.

Ben venga quindi l'approvazione del testo sul giusto processo. Può essere l'occasione per ridiscutere con serenità il fatto che in un paese civile dobbiamo avere garanzie per tutti. L'auspicio è che, possibilmente, vi sia un'area che diventi — come dire — garantista e legalitaria nello stesso tempo, che non veda in contrapposizione il principio delle garanzie degli individui con i principi di legalità, soprattutto in un paese che ha gravi problemi di criminalità organizzata. Anche a questo riguardo lo sforzo deve essere in direzione della più larga convergenza possibile, ben sapendo che questo è solo un primo paletto, ma che quello di una seria riforma della pubblica amministrazione, della lotta alla corruzione, delle garanzie di democrazia e della lotta contro la criminalità organizzata è un problema serio che resta e va affrontato con forza e determinazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 5735 e 5389)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Soda.

ANTONIO SODA, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo di svolgere osservazioni più compiute nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per le riforme istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere innanzitutto una viva soddisfazione per il fatto che si è pervenuti alla discussione congiunta in Assemblea di queste due fondamentali riforme costituzionali: l'inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione e l'elezione diretta del presidente della giunta regionale.

Sarà pure irrituale — come rilevava l'onorevole Calderisi — una discussione congiunta di due tematiche istituzionali assai distanti l'una dall'altra, ma è certamente assai significativo, sul piano politico e istituzionale, che l'Assemblea, prima delle ferie estive, con la concordia dei gruppi di maggioranza e di opposizione, si sia impegnata in questa discussione unitaria. Ritengo che ciò sia un sintomo dell'aspirazione ad una ritrovata comune volontà di riaprire il cammino delle riforme del nostro sistema istituzionale secondo priorità dettate non da visioni dottrinarie o astratte, ma dalle esigenze che emergono quotidianamente nella vita collettiva del paese e da scadenze istituzionali inderogabili. La soddisfazione è rafforzata dal vasto consenso che è stato espresso sulle due riforme in parola.

Per quanto concerne il giusto processo, non ho niente da aggiungere a quanto hanno dichiarato la collega Li Calzi, il relatore e i numerosi colleghi intervenuti. Mi pare che l'inserimento di questa nuova norma di principio nell'articolo 111 della Costituzione sia il naturale riflesso, a

livello costituzionale, dell'evoluzione del nostro processo penale dal modello inquisitorio a quello accusatorio; si trattava di una integrazione della Costituzione indispensabile, come è stato largamente riconosciuto.

Concordo con l'onorevole Soda sul fatto che tale norma non esaurisca il complesso delle esigenze che derivano anche dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in tema di diritti umani; un recepimento in Costituzione dei principi di tali convenzioni dovrà essere posta allo studio al più presto.

Per quanto concerne l'elezione diretta dei presidenti delle regioni e le norme sull'autonomia statutaria, credo sia altamente apprezzabile il dibattito che si è svolto in Commissione e in Assemblea, che ha dimostrato una notevole convergenza delle forze politiche su tutti gli aspetti di questa riforma di grande portata istituzionale e politica; considero questo il primo importante passo verso la riforma federativa del nostro Stato.

La riforma costituzionale, com'è noto, riguarda gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione; essa concerne, cioè, non solo il modo di elezione del presidente della giunta regionale, ma anche il delicato tema dell'autonomia statutaria. Si tratta di innovazioni molto significative che hanno giustamente suscitato discussioni approfondite in Commissione e anche nell'altro ramo del Parlamento.

In particolare, l'allargamento dell'autonomia statutaria alla forma di governo e al sistema elettorale è di particolare rilievo. Al Senato, ma anche alla Camera, sono stati manifestati dubbi sulla possibilità di cambiare nello statuto la forma di governo; si tratta di timori fondati, ma temperati dalla particolare procedura per le modifiche statutarie e dal fatto che l'elezione diretta, per effetto della norma transitoria contenuta nell'articolo 5, entrerà — come ci auguriamo — immediatamente in vigore. Sarà molto difficile, poi, tornare ad una forma di governo parlamentare. Dobbiamo comunque ricordare che tutti i maggiori Stati federali (Stati Uniti, Canada, Australia, Germania

e Austria) hanno per gli Stati, per i länder o per le province l'identica forma di governo.

L'onorevole Urbani ha accennato al problema della legge elettorale. Voglio rassicurarlo sul fatto che i principi fondamentali che dovranno essere stabiliti con legge ordinaria, per quanto riguarda la legge elettorale delle regioni, saranno accuratamente considerati e credo che i suggerimenti che egli ha dato in questa sede possano essere tenuti utilmente in presenza. Onorevole Urbani, sarà il Parlamento a legiferare in questo campo e ad evitare quei pericoli che lei ha indicato.

Per quanto concerne la norma transitoria dell'articolo 5, ritengo che sia stato saggio ritornare al testo preventivamente approvato dalla Camera e, cioè, al mero richiamo alla legge elettorale vigente. Sono personalmente persuaso della neutralità di ambedue i sistemi, turno unico e doppio turno, e non sono molto sensibile alla questione dell'affluenza alle urne, che dipende da tutt'altri motivi. Ciò che veramente è persuasivo per me è che il testo del Senato non solo non poteva essere considerato autoapplicativo, ma usava anche una normativa costituzionale per modificare una legge elettorale. Il che è da considerare del tutto improprio!

Rimane però indubbiamente un problema che dovremo in qualche modo affrontare: quello della armonizzazione dei sistemi elettorali. Non possiamo pensare infatti di andare avanti con cinque sistemi elettorali diversi. Ad un certo punto, quando il tema elettorale verrà esaminato, occorrerà che tale questione sia affrontata seriamente. È infatti un qualcosa che disorienta gli elettori, i cittadini, il fatto di avere metodi elettorali diversi da quello del sindaco, della provincia, della regione e via dicendo. È necessario quindi fare un grosso sforzo di armonizzazione.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che con questa riforma si fa un passo importante verso la riforma federalista del nostro Stato.

Onorevole Urbani, non mi illudo che il cammino che ci sta davanti sia agevole ed in pianura; sarà in salita! Intanto, però,

degli obiettivi mi sembrano a portata di mano: ad esempio, cito quello della realizzazione di un quadro costituzionale più solido per il cosiddetto federalismo amministrativo avviato dai provvedimenti Bassanini. Il trasferimento di funzioni e di risorse alle regioni avrà come corrispettivo governi regionali più stabili. La stabilità non è garanzia di efficienza, ma è innegabilmente un valore in sé. Noi non possiamo pensare che questo trasferimento di funzioni trovi governi regionali stabili alle prese con ribaltoni continui. Ecco perché è importante, e secondo me è un fatto veramente serio, se noi nel 2000 riusciremo ad avere delle regioni con una stabilità di governo!

Poiché ritengo che tra le riforme istituzionali ed i processi politici reali vi sia una sorta di incomprimibile interattività, sono certo che anche questa riforma, come quella per l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, darà un grande impulso all'assetto bipolare della nostra democrazia e al rinnovamento della nostra classe dirigente politica.

Vorrei concludere rinnovando l'augurio che l'approvazione di queste due importanti riforme che abbiamo all'esame sia solo il preludio di una vigorosa ripresa del processo riformatore, che è nelle aspettative troppo a lungo deluse del nostro popolo. Questo è il punto, onorevole Urbani. So benissimo che il ricorso all'articolo 138 della Costituzione comporta uno spirito costituente molto più forte, come lei ha detto, per potere andare avanti nelle riforme. La logica dell'articolo 138 è una logica di piccoli passi, di passi che si fanno gradualmente; ma questo non significa che non si possa avere una visione organica di quello che si deve fare! Credo che le forze politiche debbano fare questo sforzo di avere già una visione organica, anche se le tappe della attuazione saranno necessariamente più lente. Questo si aspetta il nostro paese ed io credo che non possiamo deludere ancora una volta tale aspettativa che è vivissima nel nostro elettorato e nel nostro popolo. Il rinnovamento — ormai siamo nell'area della moneta unica (sappiamo che la competi-

zione è tra sistemi-paese e il nostro sistema-paese, senza un rinnovamento del sistema politico, a mio avviso, è condannato a rimanere indietro in questa competizione) — è il nostro dovere e io sono fiducioso che tutte le forze politiche presenti in Parlamento questa esigenza la sentano.

È vero, onorevole Urbani: ci sono pregiudizi, ci sono giudizi reciproci ingenerosi; dobbiamo vincerli, dobbiamo compiere un grande sforzo per questo, nell'interesse del nostro paese. Grazie (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo.**

NICANDRO MARINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preso la parola perché vorrei sollecitare la risposta ad una mia interpellanza indirizzata al ministro dei beni culturali ben tre anni fa e, con l'occasione, denunciare un fatto gravissimo avvenuto poco fa nella sede del Ministero dell'ambiente dove ben diciotto sindaci dell'area garganica, invitati regolarmente dal ministro per una questione di ripermetrazione dell'area del parco nazionale del Gargano, unitamente ai loro tecnici, ad esponenti provinciali, regionali e anche nazionali, ad una riunione aperta dove poteva entrare pressoché chiunque, senza che a nessuno fosse chiesto né il tesserino né il documento o la carta d'identità, il direttore Cosentino, per ordine del ministro Edo Ronchi vietava, anche per una «videata», l'ingresso alle telecamere di emittenti televisive locali e a carattere nazionale.

La cosa è grave perché proprio lei, adesso, onorevole Maccanico, praticamente ha parlato di libertà, di Europa e

di un concetto di pluralismo e noi in quest'aula possiamo parlare di libertà, di pluralismo e di apertura all'Europa. Quando però si nega a diciotto esponenti delle periferie, i sindaci, che sono la struttura portante di questa nazione, di vedere riconosciuti i loro diritti all'interno di un Ministero che dovrebbe essere la base istituzionale essenziale, democratica e pluralista di una nazione, la vicenda assume veramente caratteri preoccupanti.

Io prego lei, signor Presidente, di fare da intermediario affinché mi vengano date spiegazioni, anche fuori da quest'aula. Comunque la vicenda è gravissima perché tutti potevano entrare, fatta eccezione per chi veramente aveva il dovere di entrare, cioè la stampa. Spesso ci lagniamo che la stampa non dia notizie di ciò che facciamo, ma quando ciò invece è possibile, la si esclude in modo perentorio, non con un «no», onorevole Maccanico, signor Presidente, ma quasi con un *niet*; e non faccio politica.

La questione è di riconoscere a questo paese, ai suoi servitori, anche nelle periferie, la giusta dimensione e il giusto ruolo.

Prego quindi lei, signor Presidente, e per conto del Governo, lei, onorevole Maccanico, affinché questo increscioso episodio venga ripreso velocemente, altrimenti ci saranno proteste sia nell'area garganica sia a Roma, in sala stampa, perché è veramente deplorabile quanto è accaduto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, desidero sollecitare un risposta alle interrogazioni rivolte al ministro della sanità, Bindi, relativamente alle realtà ospedaliere dell'area napoletana. Ho già chiesto più volte al ministro, a seguito di numerose vicende e di problemi che hanno coinvolto vari nosocomi, di disporre un'ispezione e di fornire risposta, in particolare, alla mia interroga-

zione con la quale, appunto, si richiede tra l'altro un controllo eventualmente periodico dal quale possano ricavarsi resoconti chiari sulla situazione. È infatti inaccettabile, soprattutto nel periodo estivo, con i problemi legati alle ferie del personale e ad altre forme di disorganizzazione, che si acuiscano permanenti difficoltà dei più grandi ospedali del Mezzogiorno.

Desidero pertanto chiedere una risposta sollecita, oralmente in aula o per iscritto, visto che alcune interrogazioni sono a risposta scritta ed altre a risposta orale. Sottolineo poi che occorre soprattutto rispondere con i fatti e con l'invio di ispezioni governative, prima che le vicende assumano i contorni che si sono registrati a Roma ed in altri casi che si sono verificati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pecoraro Scanio, la Presidenza si farà interprete della sua richiesta.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 23 luglio 1999, alle 9:

1. — *Discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ed altri; ORLANDO; CASINI ed altri; ERRIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ed altri; BERLUSCONI ed altri; BIANCHI CLERICI ed altri: Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4-280-1653-2493-bis-3390-3883-3952-4397-4416-4552).

— *Relatori:* Soave, per la maggioranza; Napoli, Giovanardi, Lenti e Aprea, di minoranza.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4112 — Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle

procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (*Approvato dal Senato*) (6226).

— *Relatore:* Castellani.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 4113 — Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione (*Approvato dal Senato*) (6208).

— *Relatore:* Brunale.

4. — *Discussione del documento:*

Proposta di modificazione degli articoli 126, 126-bis, 126-ter, 127-ter del Regolamento (disposizioni riguardanti la Commissione politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, nonché le procedure informative presso le Commissioni su materie attinenti alle attribuzioni e all'attività dell'Unione europea) (Doc. II, n. 42).

— *Relatore:* Lembo.

5. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CAVERI; NICCOLINI ed altri; DI BISCEGLIE ed altri; FONTANINI e BOSCO: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (229-3730-3826-3935).

— *Relatori:* Maselli per la maggioranza; Menia di minoranza.

**La seduta termina alle 18.**

### **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto stenografico della seduta del 21 luglio 1999, nell'intervento del deputato Carotti, a pagina 89, seconda colonna, ottava riga, le parole « con il processo. » sono sostituite dalle parole « con il processo ? ».

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI  
INSERITI IN CALENDARIO

**PDL. COST. 168 ED ABB. - ELEZIONE PRESIDENTI REGIONI A STATUTO SPECIALE**  
(TEMPO COMPLESSIVO: 19 ORE E 13 MINUTI )  
DISCUSSIONE GENERALE: 9 ORE E 38 MINUTI, COSÌ RIPARTITI

<b>Relatore</b>	<b>30 minuti</b>
<b>Governo</b>	<b>30 minuti</b>
<b>Richiami al regolamento</b>	<b>10 minuti</b>
<b>Interventi a titolo personale</b>	<b>1 ora e 28 minuti</b> <i>(con il limite massimo di 18 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
<b>Gruppi</b>	<b>5 ore e 50 minuti</b>
<i>Democratici di sinistra – L'Ulivo</i>	<i>1 ora e 14 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>59 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>53 minuti</i>
<i>Popolari e democratici – L'Ulivo</i>	<i>47 minuti</i>
<i>Lega Nord per l'indipendenza della Padania</i>	<i>45 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>36 minuti</i>
<i>I Democratici-L'Ulivo</i>	<i>36 minuti</i>
<b>Gruppo Misto</b>	<b>1 ora e 10 minuti</b>
<i>Rinnovamento italiano popolari d'Europa</i>	<i>13 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Verdi</i>	<i>11 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

**PDL COST. 168 ED ABB. - ELEZIONE PRESIDENTI REGIONI A STATUTO SPECIALE**  
**Seguito dell'esame: 9 ore e 35 minuti, così ripartiti:**

<b>Relatore</b>	<b>20 minuti</b>
<b>Governo</b>	<b>20 minuti</b>
<b>Richiami al regolamento</b>	<b>10 minuti</b>
<b>Tempi tecnici</b>	<b>1 ora e 30 minuti</b>
<b>Interventi a titolo personale</b>	<b>1 ora e 15 minuti</b> <i>(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
<b>Gruppi</b>	<b>5 ore</b>
<i>Democratici di sinistra – L'Ulivo</i>	<i>1 ora e 9 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>52 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>47 minuti</i>
<i>Popolari e democratici – L'Ulivo</i>	<i>39 minuti</i>
<i>Lega Nord per l'indipendenza della Padania</i>	<i>37 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>28 minuti</i>
<i>I Democratici-L'Ulivo</i>	<i>28 minuti</i>
<b>Gruppo Misto</b>	<b>1 ora</b>
<i>Rinnovamento italiano popolari d'Europa</i>	<i>12 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>11 minuti</i>
<i>Verdi</i>	<i>9 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DOC. II, N. 42 – ATTIVITÀ XIV COMMISSIONE**  
**(TEMPO COMPLESSIVO: 9 ORE E 6 MINUTI)**  
**Discussione generale: 6 ore, così ripartite:**

<b>Relatore</b>	<b>20 minuti</b>
<b>Richiami al regolamento</b>	<b>5 minuti</b>
<b>Interventi a titolo personale</b>	<b>45 minuti</b> <i>(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
<b>Gruppi</b>	<b>3 ore e 50 minuti</b>
<i>Democratici di sinistra – L'Ulivo</i>	<i>36 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>35 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>34 minuti</i>
<i>Popolari e democratici – L'Ulivo</i>	<i>33 minuti</i>
<i>Lega Nord per l'indipendenza della Padania</i>	<i>32 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>30 minuti</i>
<i>I Democratici-L'Ulivo</i>	<i>30 minuti</i>
<b>Gruppo Misto</b>	<b>1 ora</b>
<i>Rinnovamento italiano popolari d'Europa</i>	<i>12 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>11 minuti</i>
<i>Verdi</i>	<i>9 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO DOC. II, N. 42 – ATTIVITÀ XIV COMMISSIONE

Seguito dell'esame: 3 ore e 6 minuti, così ripartiti:

<b>Relatore</b>	<b>20 minuti</b>
<b>Richiami al regolamento</b>	<b>5 minuti</b>
<b>Tempi tecnici</b>	<b>5 minuti</b>
<b>Interventi a titolo personale</b>	<b>18 minuti</b> <i>(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
<b>Gruppi</b>	<b>1 ora e 45 minuti</b>
<i>Democratici di sinistra – L'Ulivo</i>	<i>24 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>18 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Popolari e democratici – L'Ulivo</i>	<i>14 minuti</i>
<i>Lega Nord per l'indipendenza della Padania</i>	<i>13 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>10 minuti</i>
<i>I Democratici-L'Ulivo</i>	<i>10 minuti</i>
<b>Gruppo Misto</b>	<b>30 minuti</b>
<i>Rinnovamento italiano popolari d'Europa</i>	<i>6 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Verdi</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

**PDL 1540 ED ABB. — DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ TEATRALE**  
**(esaminata in sede redigente dalla VII Commissione)**  
**Tempo complessivo: 3 ore, così ripartite:**

<b>Interventi a titolo personale</b>	<b>28 minuti</b> <i>(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
<b>Gruppi</b>	<b>2 ore</b>
<i>Democratici di sinistra – L'Ulivo</i>	<i>27 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>20 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>18 minuti</i>
<i>Popolari e democratici – L'Ulivo</i>	<i>16 minuti</i>
<i>Lega Nord per l'indipendenza della Padania</i>	<i>15 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>12 minuti</i>
<i>I Democratici-l'Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>
<b>Gruppo Misto</b>	<b>32 minuti</b>
<i>Rinnovamento italiano popolari d'Europa</i>	<i>6 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Verdi</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

*Licenziato per la stampa alle 19,50.*